



Riaperto il caso Persich

Il Fondo Vittime dimenticato

La Giustizia difficile degli esposti

Due europarlamentari per il FVG

Editoriale

Amianto inerte?



Carissimi lettori, a seguito delle recenti elezioni Europee, sono stati eletti nella nostra Regione, due Parlamentari che ci rappresenteranno in quell'importante sede Internazionale. Anche se di estrazione politica diversa, sono convinto che assieme potranno

risolvere alcuni degli annosi problemi che assillano le nostre terre. Naturalmente da presidente dell'Associazione Esposti Amianto, chiederò immediatamente a loro d'intervenire in quella sede per risolvere i nostri gravi problemi, in ragione di una equa applicazione della Legge 257/92 e successive modifiche, a favore di tutti i cittadini come previsto dalla nostra Costituzione.

Non è giusto che ci siano dei cittadini con dei diritti (benefici previdenziali), mentre altri hanno solo dei doveri (di ammalarsi e morire a causa dell'esposizione all'amianto).

Stiamo aspettando, oltre i limiti consentiti, la motivazione della sentenza del TAR del Lazio, ma pure stiamo aspettando un giudizio anche dalla Corte di Strasburgo, e questa Sentenza (di valore superiore) potrebbe risolvere tutte le cause pendenti nei Tribunali d'Italia, sollevandogli da un lavoro improbo e rendendo Giustizia a tutti gli esposti, che potrebbero con quei quattro soldi curarsi più adeguatamente per poter campare qualche giorno di più rispetto a quanto diagnosticato dai medici.

Auguro pertanto un buon lavoro ai nostri rappresentanti Europei, premiati dal voto dei cittadini di tutta la nostra Regione, ai quali chiederò quanto prima un'audizione, magari congiunta, per meglio elencare le attuali criticità, nell'intento di risolverle in tempo prima della morte causata da malattia derivata dall'amianto.

Cambiamo discorso, capita sovente, ma negli ultimi tempi sempre più spesso, di leggere sui nostri giornali od ascoltare nei TG delle notizie a dir poco strabilianti. Parlo sempre e comunque di quelle che interessano l'argomento di nostra pertinenza. Passo subito alla prima, "il Piccolo" inserto immobiliare di domenica 31 maggio u.s. notizie dalla regione: iner-

tizzazione dell'amianto. Nell'articolo si legge di un progetto presentato a Trieste in Commissione Regionale Amianto da parte di una ditta emiliana che prevede di trasformare l'amianto (anche il "cape blu 35" crocidolite), in un materiale inerte privo di pericolosità e perciò riutilizzabile. Il tutto mediante una fusione/cottura ad oltre 1200° della fibra, non viene però spiegato se si tratta di prodotto puro oppure di lavorati "eternit" che sono composti anche di cemento e colle/leganti e perciò non è chiaro che fine fanno questi altri elementi che non credo si dissolvano nel nulla. Anzi sono a conoscenza di un impianto simile che si trova in provincia di Genova, detto impianto ha delle criticità oggettive in quanto dai camini del convertitore, esce una enorme quantità di fumo altamente tossico probabilmente perché nel bruciatore non viene immesso solamente amianto, ma pure dei lavorati contenenti cemento, colle e leganti di vario tipo e composizione. Pertanto mi sembra che si vada da un pericolo all'altro. Ora ritorno un momento ad un Convegno Nazionale organizzato nel dicembre 2006 a Roma dall'ISPESL (Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro), dove 2 ingegneri, se ricordo bene di Modena, presentarono analogo progetto ed io chiesi dei chiarimenti su questo progetto innovativo, in quanto qualche anno prima un luminare facente parte dell'ISS (Istituto Superiore di Sanità), mi aveva raccontato la storia di una azienda produttrice di "eternit" riconvertita in produzione di ceramica (composta anche d'amianto) per isolatori elettrici per l'alta tensione. Ebbene il risultato era che, nella lavorazione dell' "eternit", gli operai addetti si ammalavano di asbestosi all'incirca dopo 15 anni di esposizione lavorativa; quelli addetti alla produzione della ceramica, dopo 1- 2 anni. Le mie deduzioni espresse in quel momento agli interessati con una richiesta di spiegazioni esauriente, perché mi risultava e mi risulta ancora, da tutti i dizionari consultati che l'amianto-asbesto viene definito "inestinguibile", definizione che mal si concilia con la parola "inerte", venni deriso in quanto, secondo loro non essendo ingegnere, non potevo capire, ma stranamente il mio pensiero venne condiviso dalla gran parte degli esperti presenti.

Ben venga una soluzione per lo smaltimento dell'amianto ed i suoi derivati, ma prima di approvare la costruzione di un impianto fortemente inquinante pensiamoci bene, le attuali Aziende inquinanti esistenti nel nostro territorio sono già oltre i limiti di tollerabilità per la tutela della salute di tutta la popolazione.

Buon lavoro all'Assessore alla Sanità e alla Commissione Regionale Amianto.

“Miracolo ad Aviano”

Circa dieci giorni fa nel TG della sera rete RAI, è stata diffusa una notizia che poi non ha purtroppo avuto conferma. Si diceva che al CRO di Aviano, era stata scoperta una cura per il “mesotelioma”, come ben saprete questa forma di cancro derivato dall'esposizione all'amianto, ha di solito una conclusione nefasta. Non sono con questo mio scritto a chiedere chi ha diramato una notizia (presumibilmente) non vera su un problema che nella nostra Regione coinvolge migliaia di persone soprattutto nelle province di Trieste e Gorizia, duramente colpite anche con più casi nello stesso ambito familiare. Penso solamente, in qualità di esposto e presidente dell'associazione, alle reazioni (in questo caso positive, ma allo stesso tempo illusorie) che possono avere i diretti interessati ed i loro familiari, oltre che a tutta la classe medica interessata al settore. Gradirei sapere, anche in via informale chi e con che fine ha diramato questa notizia in un momento critico per le persone che devono pur in presenza di malattia conclamata agire per vie legali per ottenere il riconoscimento dovuto per legge. Ben vengano le notizie serie e firmate dagli estensori, avremmo potuto allargare il

dialogo tra gli intervenuti alla nostra Conferenza di sabato 13 u.s. già colpiti dalla malattia.

Il 10 giugno scorso, a Roma, i vertici nazionali di CISL Giuseppe D'Ercole e di CGIL Ludovico Ferrone hanno dichiarato: la partita degli ante 92, le loro vedove e quanti fino ad oggi non hanno avuto i benefici previdenziali, marittimi, ferroviari, artigiani ecc. **è definitivamente chiusa!** Naturalmente ho replicato dicendo che per noi non lo era affatto in quanto discriminati proprio dai sindacati, pertanto è bene sapere che questa è la loro posizione, ma non la nostra. Pertanto dovremo arrivare alla II Conferenza Nazionale non governativa sull'amianto in programma a Torino con le idee ben chiare. Interessante è sapere che a loro i pensionati ante 92 non interessano, poi magari dopo le elezioni, si meravigliano dei risultati. Altri tempi quelli in cui i sindacalisti lavoravano per gli operai.

Sabiucciu di Venezia in una ormai lontana trasmissione di Santoro dichiarò in diretta: “chiedo scusa a tutti gli esposti all'amianto ed ai loro familiari per quanto il mio Sindacato non ha voluto fare per loro”. Il giorno dopo venne radiato!

Aurelio Pischianz
Presidente AEA FVG

Il Fondo Vittime dimenticato...

Di seguito riportiamo l'intervento del senatore Felice Casson relazionato nel corso della seduta pubblica presso il Senato della Repubblica il 19 giugno scorso sulla costituzione di un Fondo per le vittime dell'amianto

CASSON (PD). Signor Presidente, colgo l'occasione della presenza del Sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali per sollecitare un atto governativo in materia di lavoratori esposti all'amianto. Sappiamo che la situazione è molto grave: ogni anno ci sono 1.000 casi di mesotelioma in Italia e circa 3.000 carcinomi polmonari, ora centinaia di casi di asbestosi.

Nella passata legislatura avevamo approvato, con una legge finanziaria, la costituzione di un Fondo per le vittime dell'amianto in favore delle stesse ed era previsto che entro 90 giorni dall'entrata in vigore il Ministro del lavoro avrebbe emanato un decreto per dare attuazione a questo fondo di tutela dei lavoratori. Purtroppo quel termine è scaduto da un anno e non abbiamo avuto risposta nonostante un'interrogazione che abbiamo presentato con la collega Fontana ed altri senatori il 9 dicembre 2008, sollecitata il 10 marzo 2009.

Io stesso alcune settimane fa, prima delle elezioni, ho parlato con il ministro Sacconi in quest'Aula, il quale mi aveva risposto che non sapeva assolutamente nulla né del fondo e della questione amianto, né delle interrogazioni e del sollecito, dicendo che aveva delegato tutto ai Sottosegretari o comunque al Vice Ministro per la salute, quindi ai Sottosegretari che si occupavano della questione.

Poiché arrivano richieste al Ministero del lavoro e della salute per avere notizie sul Fondo per le vittime dell'amianto e queste richieste vengono continuamente dirottate dalla segreteria del Ministro alla Direzione generale per le politiche previdenziali, alla Direzione generale tecnologia e comunicazione, alla Direzione generale tutela delle condizioni del lavoro, credo che sarebbe buona cosa per il Governo dare risposta alle esigenze dei lavoratori che hanno subito gravissime patologie da amianto e non prenderli in giro.

**Ricorda che puoi donare
il tuo 5 x 1000 all'AEA
scrivendo il nostro codice fiscale sulla
dichiarazione dei redditi
90094830321**

**IN OCCASIONE DELLE FERIE ESTIVE
IL NOSTRO UFFICIO
RIMARRÀ CHIUSO
DAL 4 AL 17 AGOSTO.**

Una giustizia difficile

**Sala gremita per il convegno promosso a Trieste dall'AEA.
Presentato anche il libro dell'avvocato Bonanni**

Sabato 13 giugno presso la sala Friulia di via Locchi a Trieste si è svolto il convegno dal titolo "Quale giustizia per le vittime dell'Amianto?", promosso dalla nostra Associazione con il patrocinio della Regione Friuli Venezia Giulia. Si sono susseguiti gli interventi di Roberto Verso (Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Ravenna) su "La difficile giustizia per i lavoratori esposti all'amianto", della professoressa Francesca Federica Quercia (membro Commissione VIA VAS) su "La bonifica dell'amianto nei Siti di Interesse Nazionale", dell'ingegner Ugo Spezia (esperto in gestione dei fattori di rischio e segretario generale Associazione Italiana Nucleare) su "L'esposizione all'amianto di origine industriale e naturale". Tra gli oratori anche il presidente dell'AEA Aurelio Pischianz. Da segnalare, tra l'altro, il saluto pervenuto con una lettera, del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Carlo Giovanardi.

In quella sede, l'avvocato Ezio Bonanni (legale delle associazioni e delle vittime dell'amianto) ha presentato ufficialmente il suo libro "Lo Stato dimentica l'amianto killer".

Di seguito proponiamo alcuni stralci del volume che riteniamo particolarmente significativi.

Prefazione

di Felice Casson

Sono passati, ormai e purtroppo, molti anni da quando ci siamo resi conto che tante vittime dell'amianto potevano essere salvate, da quando abbiamo tutti capito che le responsabilità per la tragedia causata da questa fibra-killer sono molteplici e di varia origine, da quando persino le aziende hanno cessato di negare le gravissime e letali conseguenze delle esposizioni all'amianto (purché a loro non attribuibili).

E siamo tutti, lavoratori ed ex lavoratori, cittadini normali e uomini politici, amministratori pubblici e imprenditori, consapevoli del fatto che per decenni questo Stato ha accettato che semplici operai contraessero gravi malattie e morissero a causa del lavoro, per aver avuto a che fare con l'amianto, nonostante la storica evidenza scientifica della natura cancerogena genotossica dell'asbesto: senza intervenire su quella produzione di morte, in nome e a tutela del profitto.

Ma quello che è, per certi versi, ancora più sorprendente è che alla data di oggi - fine 2008 - i lavoratori si vedono ancora costretti a combattere dure, difficili e costose battaglie (anche legali) per ottenere il riconoscimento di quanto dovrebbe essere loro immediatamente dovuto: il riconoscimento del loro

diritto alla salute, alla integrità fisio-psichica e, nei casi più malaugurati, ad un risarcimento-indennizzo adeguato e decoroso.

Colpisce sempre invece il comportamento farsaistico di una certa classe politica e di Governo che, pur non potendo più negare i letali influssi sui lavoratori dell'amianto, ne disconosce però quelle che dovrebbero ritenersi naturali e logiche conseguenze: sia a livello legislativo, sia a livello di direttive agli enti amministrativi preposti (Inail, Inps, ecc), sia pure a livello di amministrazione delle cause giudiziarie (civili, amministrative e penali).

Nella nostra Carta Costituzionale, così come in tutte le dichiarazioni internazionali (sia europee che mondiali) a tutela dell'uomo, sono inseriti i principi fondamentali che dovrebbero costituire il punto di riferimento, il faro, per ogni azione di Governo.

E tra questi principi, rientrano come insopprimibili e inalienabili il diritto alla salute e il diritto alla propria integrità fisio-psichica: con una sola espressione, il diritto al rispetto della persona e della sua dignità. La triste vicenda dell'amianto ci conferma invece che siamo ancora lontani dal pieno riconoscimento di questo diritto. Ciò non ci impedisce però di continuare a lavorare e a lottare per fare in modo che i diritti dell'uomo, in concreto e non solo in astratto, possano essere pienamente e pacificamente riconosciuti, a ogni livello e in ogni settore della nostra vita: da quello politico a quello giudiziario, da quello sociale a quello amministrativo.

Introduzione

di Franco Turigliatto

Il ricorso davanti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, non è solo un atto giuridico, ma l'emblematica ricostruzione della condizione di lavoro e di sfruttamento di migliaia e migliaia di lavoratori, delle loro tragedie e delle loro battaglie e di come diritti fondamentali, riconosciuti da principi costituzionali e norme di legge, siano ancora oggi negati.

La lotta dei lavoratori per la tutela dei loro diritti, della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro è una lunga lotta che non ha mai fine, una battaglia che le generazioni hanno costruito nel tempo con fatica e dedizione.

Particolarmente difficile e drammatica è stata la lotta di coloro che hanno dovuto guadagnarsi il pane in luoghi di lavoro dove si maneggiava l'amianto o dove questo agente killer era ed è presente.

Le caratteristiche di questa sostanza, la sua pericolosità, il danno letale che provocava alla salute di chi ne veniva in contatto, tanto più se era



addetto alla sua lavorazione, era conosciuto già all'inizio del novecento e tanto più nello svolgersi del secolo.

In Italia ci sono volute grandi mobilitazioni, battaglie politiche e sindacali, ma anche battaglie giudiziarie esemplari per arrivare finalmente nel 1992, dopo un lungo presidio dei lavoratori sotto il parlamento, a una legge che mettesse al bando la produzione e la commercializzazione di questa sostanza e disponesse un insieme di norme rivolte a tutelare la salute degli esposti prevedendo misure di risarcimento per coloro che avevano dovuto svolgere una attività così pericolosa e che, anche dopo averla cessata, sono sottoposti alla spada di Damocle delle malattie provocate dall'asbesto e dei loro tempi di latenza.

Chi scrive conosceva molto genericamente questa problematica, - la tragedia di Casale non poteva certo passare sotto silenzio per chi viveva in Piemonte -, e ne ha preso coscienza fino in fondo, solo quando, arrivato in Senato

alla Commissione lavoro, si è ritrovato ad essere investito della nuova proposta di legge che mirava a dare una risposta più organica e complessiva all'insieme dei problemi correlati all'amianto.

Consapevolezza che è ancor più maturata quando ho partecipato alle iniziative e alle mobilitazioni delle Associazioni, chiamato a incontrare i lavoratori, le comunità che aspettavano una risposta alle loro domande di salute, di sicurezza, di giustizia, di umanità. In quelle riunioni ho capito tutti i drammi individuali e collettivi; nei volti dei lavoratori e dei parenti delle vittime, ho verificato l'immane dimensione della tragedia, sul piano quantitativo, - centinaia di migliaia di persone coinvolte - e su quello qualitativo - il dolore e la disperazione per una malattia senza

speranza, l'attesa di un risarcimento che non arriva o che qualche volta arriva troppo tardi, i muri di gomma e i rimandi infiniti di istituti che dovrebbero garantire i diritti e che invece sembrano voler costruire risparmi(?) sulla carne viva dei lavoratori, infine la rabbia per una giustizia che non c'è.

Ho cercato con altri parlamentari, e qualche volta da solo, di portare la voce e i bisogni dei lavoratori e delle comunità nelle discussioni e nelle decisioni delle istituzioni, di far pesare le ragioni dei lavoratori che con determinata abnegazione venivano a manifestare davanti al parlamento; ho trovato anche in questo caso molti muri di gomma, di "non possumus", di vincoli finanziari ed economici che d'improvviso scomparivano di fronte ad altre richieste per altre missioni, assai più discutibili sul piano sociale ed anche etico.

Mi dispiace di non essere riuscito, nonostante ci abbia provato, a tutelare adeguatamente questi lavoratori, vittime di un inaccettabile sistema di sfruttamento.

E di fronte ad essi non posso che rammaricarmi e scusarmi perché ho sempre concepito il mandato parlamentare in funzione della difesa degli interessi della classe lavoratrice.

Oggi i lavoratori, con le loro Associazioni ed anche singolarmente, hanno deciso di ricorrere alla Corte Europea per i Diritti dell'Uomo di Strasburgo, per denunciare la macroscopica violazione dei loro diritti e delle norme costituzionali sulle quali si fonda la nostra Repubblica.

Ricordiamo tutti l'articolo 1 della Costituzione che proclama che la Repubblica è fondata sul lavoro; ma il più delle volte questa è finzione, apparenza; nella realtà la Repubblica, nel suo manifestarsi concreto ancora oggi, dimentica la sicurezza sul

lavoro e l'integrità fisica di chi ha dedicato e dedica la vita per il progresso individuale e collettivo, producendo la ricchezza di questo paese.

Di fronte allo stitilicidio, ma qualche volta sono vere e proprie stragi collettive, dei morti del lavoro, si alzano per breve tempo voci di denuncia, di protesta, molte sincere ma anche impotenti, molte altre assai meno sincere ed alcune, sinceramente ipocrite, ma tutto continua come prima.

Da molti anni ormai al centro della nostra società e del sistema economico stanno il moloch del profitto e un nuovo dio, chiamato mercato, che dispongono delle vite delle persone. Lo sanno più di tutti proprio i lavoratori esposti all'amianto che a queste crudeli leggi sono stati sottoposti con più ferocia ancora di altri. Al centro del mondo sono i "diritti" delle multinazionali, delle rendite finanziarie, dei profitti e non certo il lavoro, la sua difesa, la sua tutela, quel lavoro che pure la Costituzione considera essere lo strumento di affermazione e di progresso, personale e collettivo.

Se la centralità è l'impresa, l'intensificazione incessante del lavoro, il me ridurre sempre più i costi, tagliare i tempi, aumentare gli orari - questo è quanto avvenuto concretamente nel corso degli ultimi anni - ebbene, gli incidenti non solo non diminuiranno, ma continueranno ad aumentare, così come aumenteranno le malattie professionali, che per altro le istituzioni si ostinano a non riconoscere. Se non cambia la percezione complessiva nel Paese e tornano ad essere al centro i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, sarà impossibile garantire la tutela della loro salute e della loro dignità. Ma perché questo avvenga occorre un nuovo protagonismo del movimento dei lavoratori e delle lavoratrici, della società civile e democratica.

Nel quadro sociale attuale infatti lo Stato sembra aver dimenticato quella che dovrebbe essere una sua essenziale funzione, produrre una legislazione coerente e strumenti politici ed economici atti a tutelare i diritti delle classi subalterne; dovrebbe farlo proprio a partire anche dalle leggi di bilancio - oggi strumento con cui si garantiscono rendite e profitti cioè la sopraffazione e il dominio del più forte (economicamente) sul più debole - per costruire una nuova giustizia sociale, preservare i diritti dei lavoratori, assicurare loro una vita serena. E nello stesso tempo lo Stato dovrebbe essere pienamente garante della legalità e della giustizia.

Al di là di quella che è stata la mia personale esperienza, la battaglia, assai isolata, nel palazzo, c'è però, e questo mi rende ottimista, la battaglia di centinaia di migliaia di operai, dei familiari delle vittime, di intere comunità che da anni, in modo civile e dignitoso, ma anche fortemente determinato e coraggioso, impediscono che il dramma sia dimenticato o relativizzato e che pretendono giustizia.

Lo fanno come hanno fatto nel secolo scorso, con la sensibilizzazione della pubblica opinione, con le manifestazioni, con la collaborazione e lo studio di medici e scienziati, con l'azione nei confronti del legislatore, delle istituzioni locali e nazionali, con il

contenzioso con le Assicurazioni sociali inadempienti, con gli avvocati, con gli strumenti del diritto, portando nelle aule dei tribunali coloro che sono responsabili delle tragedie, per imporre che siano riconosciuti quei che sono alla base di una società civile e democratica.

Premessa

di Ezio Bonanni

Il ricorso delle Associazioni e dei singoli alla Corte Europea per i diritti dell'uomo è il grido delle vittime dell'amianto che chiedono giustizia ed il rispetto dei loro diritti, negati e violati.

L'ultima vicenda, solo in ordine temporale, non ha lasciato altra soluzione che il ricorso alla Corte di Strasburgo.

L'art. 1, comma 20, 21 e 22, Legge n°247 del 24.12.2007, in Gazzetta Ufficiale n°301 del 29.12.2007, ha esteso il riconoscimento dei benefici contributivi, ex art. 13, comma 8, Legge n°257/92, ai lavoratori esposti all'amianto "nelle aziende interessate dagli atti di indirizzo già emanati in materia dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale" prolungandolo "fino all'avvio dell'azione di bonifica e comunque non oltre il 02.10.2003" (comma 20) ed innalzato il coefficiente di ipervalutazione contributiva all'1,5%, utile per la maturazione anticipata del diritto alla prestazione previdenziale, (come era nella originaria formulazione della norma) ed escludendo (solamente) "lavoratori non titolari di trattamento pensionistico avente decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge" (comma 21).

La norma, anche se formalmente indirizzata ai lavoratori (sempre assicurati Inail) impiegati nelle aziende interessate agli atti di indirizzo ministeriali, tuttavia non solo ha riconosciuto (sulla falsa riga di quanto contenuto nel più volte citato Decreto Ministeriale del 17.12.2004, nonché dell'art. 3, comma 132 L. 350/03) il più favorevole trattamento (coefficiente 1,5, utile per la maturazione del diritto di accesso alle prestazioni pensionistiche) ma ha introdotto una vera e propria inversione dell'onere della prova in ordine al termine finale dell'esposizione a rischio che si presume essere avvenuta fino all'avvio dell'azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2/10/2003.

Le altre proposte di legge, presentate dal Senatore Franco Turigliatto, dal Senatore Felice Casson ed altri, che avevano dialogato con le vittime dell'amianto e con le loro Associazioni, che avrebbero voluto una norma generale applicabile a tutti i lavoratori esposti all'amianto, hanno avuto un iter parlamentare travagliato e non hanno partorito alcun risultato. Le Associazioni e i singoli lavoratori esposti non hanno condiviso l'intervento legislativo, perché non uniforme.

Nulla distingue un lavoratore esposto in aziende oggetto di atto di indirizzo (e che pertanto può accedere alla prestazione previdenziale, per effetto della nuova legge), da un altro egualmente esposto,

ma (che lo è stato) in un sito non contemplato negli atti di indirizzo ministeriali. Questi ultimi non possono beneficiare del risarcimento contributivo, perché è di questo che si tratta, per il solo fatto di non vedere il loro sito indicato negli atti di indirizzo. Si tratta della maggior parte degli esposti che dovranno continuare a lavorare e solo al raggiungimento dei limiti di età e/o dell'anzianità contributiva potranno ottenere la rivalutazione, con il coefficiente di 1,25, soli ai fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime. Non vi è chi non veda il pesante pregiudizio, per la maggior parte dei lavoratori esposti, non giustificato, né giustificabile, con criteri oggettivi e razionali, rispetto ai pochi che possono far valere di aver l'atto di indirizzo ministeriale. L'unico intervento normativo di carattere generale è l'istituzione del Fondo Vittime dell'Amianto (art. 1, commi 241-246, Legge n 244/07), che, tuttavia, a distanza di oltre un anno non è ancora operativo, perché non è stato emanato il Decreto attuativo, per il quale era stato stabilito un termine di tre mesi.

Anche per i benefici contributivi attribuiti ai lavoratori dei siti oggetto di atti di indirizzo si rimandava ad un regolamento che ne dovesse stabilire le "modalità di attuazione", con un "Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi (questa volta) entro 60 giorni", (art. 1, comma 22, Legge n°247/07).

Questi ultimi, con atto del 12/3/2008, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n°110, del 12/5/2008, hanno inciso il nucleo della fattispecie legale, restringendone la platea dei beneficiari.

L'art. 1 lettera b) ha ristretto l'ambito oggetti-

vo di operatività della norma di cui all'art. 1 commi 20, 21 e 22 legge 247/2007, ritenendola applicabile "limitatamente ai soli reparti od aree produttive per i quali i medesimi atti riconoscono l'esposizione protratta fino al 1992".

Con il successivo atto Inail - Direzione Centrale Prestazioni, n° 600002, del 19.05.2008, avente ad oggetto "benefici previdenziali amianto", l'ambito di operatività della fattispecie è stato ulteriormente ristretto, ad un numero 15 su 500 dei siti oggetto di atto di indirizzo, con il quale il Ministro del Lavoro aveva riconosciuto l'esposizione dei lavoratori che vi avevano prestato attività e in favore dei quali l'Inail avrebbe dovuto rilasciare la certificazione di esposizione.

Ma l'art. 1 comma 20, 21 e 22 della legge 247/2007, attribuisce i benefici a tutti i lavoratori dei siti oggetto di atto di indirizzo ed esclude soltanto i lavoratori pensionati, e, dunque, i censurati interventi oltre ad essere illegittimi sono viziati nel merito, in quanto ingiusti e non giustificati e privi di qualsiasi appiglio testuale nel chiaro significato letterale, sistematico e teleologico della norma di legge. Qualsiasi ingerenza per potersi dire legittima, presupponeva un intervento legislativo che fosse giustificato, razionale e plausibile, circa la diversità di trattamento, non proporzionale che così pesantemente va ad incidere su posizioni soggettive già acquisite.

Questi ultimi debbono continuare a lavorare, ancora in esposizione all'amianto, con grave pregiudizio per la loro salute. L'intervento regolamentare del Ministro prima e dell'Inail dopo, appariva una ingiusta discriminazione, priva di qualsiasi motivazione, per la totale uguaglianza della situazione di fatto degli aventi diritto, che oltre ad essere stati egualmente esposti, hanno tutti lavorato in siti per i



quali il Ministro aveva riconosciuto l'esposizione con gli atti di indirizzo e in favore dei quali la legge ha attribuito il relativo diritto a conseguire il beneficio contributivo.

Il successivo 3 luglio 2008, l'Inail con il suo Presidente ha ricevuto i rappresentanti delle Associazioni e lo scrivente, comunicando, l'intervento che rendeva limitativa l'applicazione della norma ai soli 15 siti, indicati in elenco, tra le centinaia di altri, per i quali il Ministro si era pronunciato favorevolmente; e il perseguimento di una politica di rigore nella limitazione della spesa pubblica, in forza della quale i circa 12 miliardi di euro, derivanti dall'attivo delle loro precedenti gestioni, erano stati impiegati per "risanare" il bilancio dello Stato.

Già in quella sede, i rappresentanti delle Associazioni degli esposti e delle vittime dell'amianto hanno ribadito la corretta esegesi della norma, nel suo senso letterale, e la necessità di istruire le centinaia di migliaia di domande di rilascio di certificazione di esposizione, che ancora non erano state definite e che non lo sono tutt'oggi.

Questi preannunciavano il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sulla base del contenuto del testo legislativo e delle numerose Sentenze, già passate in giudicato, che, per tutti i siti oggetto di atto di indirizzo, ma inspiegabilmente non contemplati, se non in minimissima misura, nell'elenco impugnato, avevano già riconosciuto l'esposizione qualificata ben oltre il 31/12/1992, con la prova provata ed inconfutabile che anche l'appiglio testuale introdotto, già illegittimamente, con il Decreto impugnato (con l'art. 1, lettera b) Decreto 12-03-2008), fosse superato con l'accertamento giudiziale e con la realtà dei fatti. Sul ricorso si dovrà pronunciare l'Autorità Giudiziaria. Non si può prescindere dal fatto, che con il Decreto D. Lgs. n. 81 del 09-04-2008, l'amianto non è stato bandito e la norma di cui all'art. 254 riafferma che "(co.1) il valore limite di esposizione per l'amianto è fissato a 0.1 fibre per cm² di aria, misurato come media ponderata nel tempo di riferimento di 8 ore".

Solo "(co.2), quanto il valore limite fissato al comma 1 viene superato, il datore di lavoro individua le cause del superamento e adotta il più presto possibile le misure appropriate per ovviare alla situazione. Il lavoro può proseguire nella zona interessata solo se vengono prese misure adeguate per la protezione dei lavoratori interessati."

Evidentemente, se oggi, nel 2009, centinaia di migliaia di lavoratori debbono, per legge, continuare a lavorare in esposizione all'amianto e se le misure di protezione debbono essere adottate solo dopo il superamento delle 100 fibre/litro, sulla media delle 8 ore lavorative, la situazione è tale per la quale l'unico rimedio possibile è quello del ricorso all'istanza internazionale costituita dalla Corte di Strasburgo.

Ogni anno, infatti, sono migliaia i lavoratori che perdono la vita per essere stati esposti all'amianto; e l'Inail, per il solo settore dell'industria privata, ne rico-

nosce circa 4000. Questo tributo di vite umane avrebbe dovuto indurre a perseguire una politica legislativa e di organizzazione del lavoro che dal controllo del rischio affermasse il "principio del rischio zero".

Ma evidentemente lo Stato non intende perseguire il rischio zero e preferisce intervenire solo quando la patologia si è manifestata, ed indennizzarla, quando oramai niente e nessuno potranno restituire alla vittima il benessere psicofisico, oramai perduto. Questa filosofia legislativa non è condivisibile perché in immanente e insanabile contrasto con i valori e con i principi consacrati nella Carta Costituzionale e con le norme di diritto internazionale, che pongono al centro l'uomo e la sua dignità.

Solo con una super procura, con Magistrati specializzati, e con consulenti medici legali, medici del lavoro, ingegneri, specialisti in igiene industriale e in ogni altro profilo pertinente, ed un nuovo sistema, più efficace ed efficiente, si potranno perseguire risultati conformi a Costituzione.

Si deve superare il concetto di profitto fine a se stesso, o la sua concezione ottocentesca, per affermare una vera cultura della sicurezza che non può prescindere dalla dignità del lavoro e della persona umana. "Il Dio Profitto", sul cui altare sono stati immolati, come agnelli sacrificali, centinaia di migliaia di lavoratori, deve essere definitivamente abbattuto e dalle sue macerie edificare un mondo nuovo, giusto e solidale.

Questa pubblicazione da voce alle vittime dell'amianto, è la loro testimonianza e il loro ricordo.

Amianto, un problema grave di Valter Violanti

Quando ancora se ne sottacevano, le conseguenze dannose per la salute, l'amianto è stato utilizzato in maniera indiscriminata: è entrato nella composizione di oltre 3.000 prodotti, alcuni di uso molto comune come: mastici, sigillanti, pasticche dei freni, corde e tessuti, ma anche per la costruzione di tramezzi, tetti, condutture di acqua potabile, intercapedini e stucchi per abitazioni e strutture pubbliche (asili, scuole, uffici, ospedali), poiché migliorava la resistenza degli elementi strutturali, assicurava l'isolamento termico ed acustico e proteggeva contro i rischi d'incendio; sul territorio italiano ci sono ancora 2,5 miliardi di metri quadri di coperture di eternit pari a 32 milioni di tonnellate di cemento—amianto e molte tonnellate di amianto friabile, per un totale di amianto puro di circa 8 milioni di mc. Attualmente leggi severissime ne vietano la produzione, il commercio e l'utilizzazione e, soprattutto, dettano le modalità precise e i controlli cui deve essere sottoposta la riconversione produttiva e l'attività di bonifica e decontaminazione delle aree interessate da amianto.

Il problema è dovuto alla capacità che i materiali di amianto hanno di rilasciare nell'aria microfibre, a causa dell'usura, delle vibrazioni e delle infiltrazioni d'acqua. La consistenza fibrosa è alla base

delle sue proprietà tecnologiche, ma al tempo stesso la fonte del rischio, poiché sono la causa di gravi patologie, prevalentemente a carico dell'apparato respiratorio, dal mesotelioma, fino al carcinoma polmonare e bronchiale, ma non sono escluse patologie in altri organi del corpo. Purtroppo si prevede un aumento di incidenza di queste malattie, (da 1.500 l'anno fino a 20-30.000 nei prossimi cinque anni) tra le persone precedentemente esposte nell'ambiente di lavoro o nell'ambiente di vita.

La Libera Università Telematica "Arti e Scienze Moderne -UniASM", grazie al lavoro del prof. Avv. Ezio Bonanni, promotore e coordinatore dell'iniziativa, ha costituito, insieme con le Associazioni delle Vittime dell'Amianto, l'Osservatorio Nazionale dell'Amianto-ONLUS.

Per risolvere questo problema, infatti, non è sufficiente mettere in sicurezza e confinare i materiali contenenti amianto o bonificare gli edifici, occorre soprattutto smaltire correttamente i rifiuti prodotti e, nel contempo, provvedere alla prevenzione ed al risarcimento dei danneggiati.

L'Osservatorio Nazionale Amianto si pone precisi obiettivi:

1. Approfondire e coniugare le relazioni tra le normative comunitarie, nazionale e regionale;
2. Fare il punto sullo stato dell'arte delle ricerche relative ai trattamenti del rifiuto di amianto illustrando brevetti e impianti italiani e stranieri
3. Permettere l'incontro tra "domanda e offerta", ovvero tra produttori di rifiuti di amianto, aziende proprietarie di brevetti e/o impianti e possibili utilizzatori del prodotto inertizzato.
4. Contribuire ad approntare nuovi strumenti diagnostici, di prevenzione e cura delle patologie asbesto correlate, anche se ad esito infausto.

In seguito alle bonifiche ci aspettiamo milioni di tonnellate di rifiuti di amianto da smaltire nei prossimi anni, l'80% dei quali di cemento-amianto. I brevetti e gli impianti di trattamento dei rifiuti di amianto dimostrano come, con l'attuale tecnologia disponibile, sia possibile trasformare un problema in una risorsa potendo riutilizzare i prodotti di trattamento come materia prima per altri processi industriali.

Il tutto con costi ormai confrontabili con quelli di smaltimento in discarica e con emissioni e rifiuti prodotti dai trattamenti contenuti. Le notizie di scambio di informazioni e tecnologia da parte di diverse aziende, nonché le numerose richieste di documentazione da parte di enti pubblici (Regioni) e privati, ci confermano il raggiungimento dello scopo prefissato con l'Osservatorio Nazionale Amianto. Nel prendere decisioni relative a qualsiasi problematica ambientale si dovrebbe sempre considerare l'impatto ambientale globale ricordando la massima indiana che dice "Non dovremmo mai pensare di

aver ereditato la terra dai nostri padri, ma di averla presa in prestito dai nostri figli".

Libera Università Telematica "Arti e Scienze Moderne" pone a disposizione tutte le proprie potenzialità tecniche, scientifiche ed organizzative, di cui affida il coordinamento tecnico scientifico al Prof. Avv. Ezio Bonanni, con la fondamentale partecipazione, anche in termini di esperienza e di umanità, delle Associazioni e dei singoli esposti e vittime dell'amianto.

Riteniamo di dover integrare la scienza con l'umanità e porla a disposizione dell'uomo, che poniamo al centro del sapere e dell'azione, per tutelarne la sua dignità, di ogni singolo come unico ed irripetibile. Questo è il fine che persegue la Libera Università Telematica "Arti e Scienze Moderne" e l'Osservatorio Nazionale Amianto.

Ricorso alla Corte Europea di Strasburgo di Aurelio Pischianz

Non nascondo che, quando qualche mese fa venni a conoscenza dell'intenzione dell'Avv. Ezio Bonanni di sottoporre alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo il "problema amianto", mi chiesi quali fossero le motivazioni che avessero determinato la scelta di intraprendere un così difficile, impervio percorso giudiziario.

Era forse l'Avv. Bonanni in cerca di notorietà? O forse ricorrere alla Corte Europea era davvero l'unico modo per tutelare i diritti di tutti quei lavoratori che, loro malgrado, sono stati esposti all'amianto? Oggi, dopo aver letto l'imponente testo, ed essendo a conoscenza dell'immensa mole di lavoro che si cela dietro la stesura finale dell'atto, so che la risposta alla domanda che mi ero posto è una sola: il Ricorso alla Corte Europea è stato concepito, studiato e realizzato per trovare, finalmente, una soluzione al problema amianto, e per tutti i lavoratori e le loro famiglie che, loro malgrado, sono state vittime di quella che può essere definita la peste del XX e XXI secolo. Non bisogna dimenticare, infatti, che il numero altissimo delle malattie amianto concluse e le morti ricollegabili a siffatte patologie, sono paragonabili a quelli di una guerra in piena regola!

Eppure il problema amianto, nonostante il numero incalcolabile di lavoratori, che sono morti o si sono ammalati, chi di gravi malattie, chi addirittura di patologie incurabili, nonostante, quindi, la sua prepotente attualità, sembra essere stato trascurato e non trattato con l'attenzione che merita. In primis dal legislatore italiano. Ecco dunque che il ricorrere alla Corte Europea, supremo organo giudiziario, sovranazionale a respiro europeo, deputato alla protezione dei diritti dell'uomo, si profila quale unico modo per ottenere giustizia: troppo spesso si dimentica, a livello nazionale, che il problema amianto è fatto di uomini, di storie umane, di vita e di sofferenze. Di qui il bisogno, la necessità di chiedere l'intervento di un Giudice - quale la Corte dei Diritti dell'Uomo e per le Libertà Fondamentali - che,

nell'adottare le sue decisioni, tenga presenti prima di tutto le ragioni umane collegabili al problema che gli viene sottoposto, e non solo altri profili (quali, ad esempio, le "ragioni di bilancio"), troppo spesso valorizzati oltre misura dal nostro legislatore.

Ebbene, l'Avv. Bonanni, esimio professionista, per mia conoscenza diretta, ha lavorato giorni e notti al fine di comporre questo atto, unico nel suo genere per la complessità - non solo giuridica, ma anche e soprattutto umana - del tema trattato, redigendo meticolosamente e con certissima pazienza un testo che penso farà (auto)strada in "Giurisprudenza".

Il testo si compone peraltro di dettagliate annotazioni, rigorosamente precise nei numeri, nella locazione dei tanti siti pericolosi di fabbriche, cantieri navali/edili, aree portuali, e nella descrizione di una miriade di situazioni di lavoro che comunque avevano una esposizione all'amianto "significativa" quotidiana. Chi legge deve sapere che ancora oggi il c.d. rischio esposizione è reso possibile dalla mancata attuazione di un piano di bonifica serio ed immediato, che per poter decollare ha la primaria

necessità di reperire con estrema urgenza, pena la perpetuazione dell'inquinamento, i siti delle discariche magari anche di carattere temporaneo.

Al lettore attento non sfuggirà, in conclusione, che lo scopo del Ricorso è quello di far sì che, finalmente, tutti i lavoratori d'Italia che sono stati esposti all'amianto, sia quelli che hanno lavorato sbarcando sacchi di amianto dalle navi presso i porti delle nostre città, sia quelli che prestavano attività lavorativa a bordo delle navi stesse, sia quelli che sono andati in pensione prima del 28 aprile 1992, sia quelli che hanno avuto accesso al trattamento pensionistico dopo la fatidica data, sia tutti gli altri lavoratori che, nelle più disparate situazioni lavorative, sono entrati in contatto con questo minerale, possano ottenere finalmente GIUSTIZIA.

Tutto ciò nel rispetto del principio di uguaglianza, valore fondamentale della nostra Costituzione: solamente così la "LEGGE", in questo caso la 257/1992 e successive modifiche, potrà definirsi tale. Perché la legge, ricordiamolo, è uguale per tutti, e non distingue tra situazioni identiche.

Riaperto il caso Persich

di Ezio Bonanni

Nel corso del 2005, al povero Roberto Persich veniva diagnosticato un mesotelioma pleurico e l'autorità sanitaria, poiché era palese il nesso di causalità con l'esposizione all'amianto in ambito lavorativo (e la violazione delle misure di protezione), ha inoltrato il referto alla Procura della Repubblica di Trieste, che faceva seguire la richiesta di archiviazione che il GIP accoglieva, mentre ancora la vittima era in vita.

Il provvedimento di archiviazione, così assunto, giunto a conoscenza di Roberto era un ulteriore motivo di rammarico, che si andava ad aggiungere a tutte le complicazioni, anche burocratiche, per vedersi riconosciuta la malattia professionale ed i benefici contributivi.

Roberto ha combattuto con coraggio, indomito ed impareggiabile, contro il male oscuro, che si annidava nel suo organismo, ma che non ne fiaccava l'animo e lo spirito, quello di un Ulisse dei tempi moderni.

Ma egli doveva lottare anche contro la burocrazia e contro l'ingiustizia. Quando sembrava che avesse sconfitto il male, improvvisamente e drammaticamente, il giorno 01.08.2008 veniva a mancare. La moglie non aveva occasione di rivederlo e di assisterlo nel momento cruciale. Questa notizia, la notizia della sua morte, non passava inosservata tra coloro che lo conoscevano ed anche per chi, come chi scrive, in modo assolutamente superficiale, ed ai soli fini di un'assistenza legale, ma che comunque avevano compreso fin da subito il dram-

ma e la tragedia, di una vita e dell'intera famiglia che poi sono una sintesi del dramma e della tragedia di migliaia di vite tranciate e di famiglie distrutte, immolate sull'altare del profitto.

Egli ha lasciato la moglie, Santina, e due figli, Nicole e Luca, che avevano lottato con lui e contro il suo male, oscuro e crudele, ed indomiti giorno dopo giorno lo avevano alleviato, conducendo insieme a lui una battaglia oltre ogni limite.

Soli ed isolati, con il supporto dell'Associazione Esposti Amianto e di pochi altri.

Lo stesso giorno della morte, la moglie Santina si rivolgeva all'Autorità Giudiziaria e veniva dunque incardinato un altro procedimento ed all'esito dell'esame autoptico il PM chiedeva, anche questa volta, l'archiviazione.

Avverso questa richiesta di archiviazione, perché ingiusta ed ingiustificata, non accompagnata dalla completezza delle indagini preliminari, ci siamo opposti con tutte le nostre forze, ma soprattutto con la forza della ragione e del diritto, dell'evidenza delle responsabilità che debbono venire alla luce, perché Roberto e migliaia di altre vittime e le loro famiglie sconvolte debbono avere giustizia.

Roberto vive, vive attraverso il ricordo della moglie Santina e dei figli, del Presidente dell'Associazione Aurelio Pischianz, delle altre vedove e familiari, che condividono questa esperienza, tragica e drammatica, ma soprattutto nella tenacia della loro volontà di giustizia.

Anche il libro "Lo Stato dimentica l'amianto kil-

ler" è dedicato a Roberto Persich, e nel percorso della sua gestazione, anche a Carmela Mazzucca ed Armando Mingrino, genitori di Silvio, che in questa esperienza può considerarmi un fratello minore (o se vogliamo, coetaneo).

Abbiamo cercato, e cerchiamo, di non far dimenticare, di non gettare nell'oblio, peggio nell'indifferenza queste morti, silenziose e senza nome.

Abbiamo tentato, e tentiamo, di ridestare le istituzioni dal loro lungo sonno, che suona come una grave ed inammissibile violazione della dignità della persona umana e dei suoi fondamentali diritti.

Giustizia e libertà, dignità e legalità, esigono una presa di coscienza della tragedia delle vittime dell'amianto affinché ci possa essere per loro Giustizia anche in questa terra.

La battaglia di Santina, e dell'Associazione Esposti Amianto, nel caso che ci occupa anche del Prof. Claudio Bianchi, consulente medico di parte, e del modesto difensore che scrive, ha avuto per ora un epilogo: il GIP del Tribunale di Trieste, in seguito all'opposizione all'archiviazione, ha fissato l'udienza per il giorno 24.02.2009 ed in quella sede, come

nell'udienza successiva, veniva richiamata la precedente archiviazione.

Tuttavia, proprio il PM aveva lampante la necessità di perseguire quell'approfondimento investigativo che il difensore della parte offesa aveva reiteratamente invocato.

Si giungeva dunque all'udienza del 17.03.2009, in Camera di Consiglio, ma già il PM aveva presentato richiesta di riapertura delle indagini, anche di quelle già archiviate.

Il GIP riservata la sua decisione, ed in data 04.04.2009, veniva archiviato il secondo procedimento, ma quello precedente era stato già riaperto...

La moglie Santina proseguirà, con quella dignità che ha già dimostrato.

Proseguì la tua battaglia, mi avrai sempre al tuo fianco e con me tanti altri!

P.S.: La signora Santina Persich autorizza la pubblicazione di quanto sopra e ringrazia l'Associazione Esposti Amianto con il suo Presidente Aurelio Pischianz e tutti i suoi associati e l'avvocato Ezio Bonanni per aver condiviso la sua personale battaglia.

Quali benefici per i marittimi?

di Dino De Marco

Quello con cui i marittimi stanno oggi lottando per ottenere il sacrosanto beneficio dell'amianto è il Decreto ministeriale del 27 ottobre 2004 che esclude, «per i lavoratori che intendono ottenere il beneficio della moltiplicazione dell'intero periodo di esposizione all'amianto per il coefficiente di 1,25, ai fini della determinazione dell'importo della pensione, la possibilità di cumulare il beneficio derivante da esposizione all'amianto con altri benefici previdenziali che diano luogo, rispetto ai normali limiti previsti dal regime pensionistico di appartenenza, ad un'anticipazione dell'accesso al pensionamento o un aumento dell'anzianità contributiva».

Fin qui, nulla da obiettare. Dando comunque per scontato che il coefficiente dell'1,25 conseguente all'esposizione all'amianto sia effettivamente un beneficio (anche se pagato a carissimo prezzo), resta da vedere se lo sia anche la maggiorazione del 40% relativa alla trasformazione della navigazione in contribuzione. Ed è proprio qui che casca l'asino: la maggiorazione del 40% non è, ripeto NON È un beneficio e quindi non c'è conflitto con l'amianto!

Vediamo di chiarirci. Alla fine del '79 la vecchia Cassa di Previdenza Marinara è andata anche lei in pensione, passando baracca e burattini all'Assicurazione Generale Obbligatoria, dove lo strumento di accertamento del curriculum lavorativo è il libretto di lavoro. Su di esso si registrano la data di assunzione e quella di licenziamento, quando c'è, o di pensionamento. Il periodo compreso tra la coppia di date, estremi compresi, è tutta **contribuzione**, compresi quindi i fine settimana, le festività infrasettimanali e le settimane di ferie, che d'ora in poi, per brevità, indicherò cumulativamente con il termine **breaks** (soste, pause).

Lo stesso facevano le Capitanerie di Porto sul libretto di navigazione, sul quale si registravano le date di imbarco e sbarco; in questo caso il periodo determinato tra le due coppie di date era **navigazione**. I due sistemi erano analoghi ma c'era tuttavia una profonda differenza: la contribuzione comprendeva i **breaks**, la navigazione no perché il sole, a bordo di una nave, ogni sera tramonta su una giornata di lavoro. La Cassa Nazionale di Previdenza Marinara era stata storicamente confezionata a misura della peculiarità del sistema contributivo dei marittimi, che non teneva conto dei **breaks**, considerati quasi una questione privata tra l'arruolato e l'armatore, che li pagava assieme all'ultimo stipendio ma non ne garantiva (né obbligava) la fruizione. I **breaks** si trovavano quindi a stare *dentro* il periodo di contribuzione, ma *fuori* da quello di navigazione, ed è proprio per questo che occorre porre la massima attenzione nel distinguere nettamente tra le due. Prima di continuare, vediamo di dare una valutazione quantitativa ai **breaks**. Pur nella diversità dei vari contratti e della diacronia delle dinamiche contrattuali circa 135, delle 365 giornate dell'anno, sono **breaks**. Ecco perché la CNPM garantiva il massimo della pensione con 25 anni di navigazione, in luogo dei 40 richiesti dall'AGO: perché l'anno di lavoro a bordo è composto di 365 giorni mentre quelli dei lavori a terra, di 230 appena.

Quando, con la soppressione della CNPM il legislatore si è trovato di fronte a questo problema, ha scelto di adottare una infausta -semplificazione metodologica, individuando un valore di riparametrazione che consentisse di riportare in equili-

brio 365 su 230 e ha scelto il 40, anche se il fattore aritmeticamente corretto sarebbe stato almeno 58, perché $230 \times 1,58 = 363,4$. Amen, avrà avuto le sue buone ragioni!

Chi invece non ne ha alcuna è l'Ente erogatore, che ha spacciato per beneficio ciò che beneficio con tutta evidenza non è, ed ha utilizzato questo trabocchetto linguistico per evitare di dare a Cesare quello che era di Cesare. E c'è pure riuscito!

Che non si tratti di beneficio lo si vede esaminando il marchingegno stesso che ha partorito il parametrico aborto. Come si può parlare di beneficio quando la maggiorazione è stata introdotta dal legislatore solo per porre rimedio a uno squilibrio che il legislatore stesso aveva creato parificando navigazione a contribuzione? Un beneficio, ce lo chiarisce il vocabolario, è un « vantaggio accordato legislativamente ». Signora Inps, mi fa vedere per piacere dove sta il vantaggio? Forse nell'aver ridotto a 40 quello che avrebbe dovuto essere 58 o 59? Nell'aver restituito con una mano una parte di ciò che aveva sottratto con l'altra? E se mi dice che una maggiorazione rappresenta pur sempre un beneficio, allora le dirò che il cambiavalute che ti dà un dollaro e 40 in cambio di un euro dovrebbe essere un benefattore. Colleghi incazzatevi! Ci stanno pigliando per i fondelli!

E sì che l'art 24 primo comma della legge Legge 413/84 fornisce una limpida chiave di lettura della natura dei **breaks**:

«[...] i singoli periodi di effettiva navigazione mercantile [...] vengono prolungati in successione temporale, ai fini della concessione delle prestazioni pensionistiche a carico della assicurazione generale obbligatoria, di un ulteriore periodo corrispondente ai giorni di sabato, domenica, a quelli festivi trascorsi durante l'imbarco e alle giornate di ferie maturate durante l'imbarco stesso». Questo per quanto riguarda i periodi svolti successivamente al 31 dicembre 1979 e per quelli precedenti? A quelli ci pensa il successivo art. 25 primo comma: «vengono prolungati in successione temporale, ai fini della concessione delle prestazioni pensionistiche a carico della assicurazione generale obbligatoria, di un ulteriore periodo ottenuto maggiorando nella misura convenzionale del 40 per cento la durata dei periodi stessi.» Quindi fino al '79 40% e dall'80 in poi, **breaks**. Possibile che a nessuno venga in mente che possa trattarsi di due trattamenti diversi ma complementari, convergenti sul medesimo oggetto?

Chi scrive, in questo momento è in causa con l'INPS per ottenere ciò che con tutta evidenza spetta a lui e a tutti i lavoratori del mare che per decenni hanno lavorato, ma anche mangiato e dormito fasciati d'amianto. Se son rose fioriranno a giugno e ve lo farò sapere, altrimenti ricorrerò in appello. E poi in Cassazione, se sarà necessario.

Chi desiderasse contattarmi personalmente può farlo a questo indirizzo e.mail: nett1uno-work@yahoo.it

Gli esposti e i diritti negati

di Roberto Rivero

Giudice del lavoro tribunale di Ravenna

La vicenda dei lavoratori esposti all'amianto è segnata da un'impressionante serie di diritti negati e di omissioni: di misure di protezione; di rilevazioni e di controlli; di adeguate previsioni nel sistema assicurativo obbligatorio; di pagamenti di premi da parte dei datori di lavoro; di norme e di processi. Per avere idea dell'entità di queste omissioni basta rilevare che il 22 luglio 1997 la Commissione lavoro del Senato concludendo le indagini sulla salute nei luoghi di lavoro osservava: "benché sia noto che l'impiego di tale sostanza sia all'origine dei tumori dell'apparato respiratorio e che l'utilizzo eccessivo che se ne è fatto negli anni passati avrebbe determinato secondo una stima approssimativa, circa 4000 casi di tumore di origine professionale all'anno, i riconoscimenti di tumore come malattia professionale sono soltanto una decina ogni anno."

Quando manca un adeguato approccio in chiave interdisciplinare

L'esposizione dei lavoratori all'amianto rappresenta un problema drammatico di cui si parla assai poco¹; eppure ogni anno, nell'indifferenza di molti, spariscono almeno un migliaio di lavoratori per le malattie professionali correlate all'asbesto; mentre le

stime dell'ISPESL prevedono che l'onda lunga dei decessi cagionati dall'esposizione nociva, consumata nei decenni pregressi, sia ancora di là da venire. Il picco si prevede, per via della lunga latenza di queste malattie (per il mesotelioma si parla di 25-50 anni), attorno al 2015-2020²: e si tratta di decine di migliaia di morti stimati.

Il tema ha sviluppato (e continuerà a sviluppare purtroppo) un contenzioso notevole sotto il profilo quantitativo e qualitativo; mentre il ruolo della giurisprudenza è caratterizzato da pronunce sconcertanti in ogni settore del diritto (civile, penale, lavoro, previdenza) interessato alla vicenda dell'esposizione, pronunce che paiono avvolte in una cornice di splendida separatezza rispetto alla drammatica realtà del problema ed ad alcune inoppugnabili acquisizioni scientifiche e mediche.

Soprattutto il contenzioso legato al riconoscimento di un risarcimento previdenziale (concesso ai lavoratori esposti dalla legge n. 257/1992 sotto forma di maggiorazione contributiva) è contraddistinto da affermazioni incoerenti, provenienti da una giurisprudenza che ha disseminato di ostacoli, pretestuosi e formalistici, il percorso stabilito dalla legge per il riconoscimento del giusto diritto in favore dei lavoratori esposti³.

La vicenda dell'esposizione all'amianto pone problemi di grande rilievo sociale e politico ed interroga i giudici e l'ordinamento sotto aspetti molteplici che interessano il diritto penale, civile, previdenziale, processuale (ma anche comunitario, prevenzionale, ambientale, urbanistico, medico legale, ecc.). E per questo motivo che si avvertirebbe anche l'urgente necessità di un confronto interdisciplinare tra operatori di diversa estrazione; perché civilisti, lavoristi, previdenzialisti, penalisti, medici legali, quando si occupano di amianto si occupano di questioni comuni, utilizzano concetti comuni (si pensi al concetto di rischio ambientale di derivazione previdenziale) e fanno ricorso a strumenti normativi comuni (ad es. il d.lgs. 277/91 che invece ha un'origine prevenzionale); si occupano soprattutto degli stessi fatti: gli stessi morti, le stesse malattie professionali, la stessa esposizione dei lavoratori e dei cittadini a sostanze nocive. Eppure sovente essi si ignorano; e questa indifferenza è talvolta motivo di contraddizioni, se non di vere e proprie ferite inferte alla coerenza dell'ordinamento ed ai diritti delle persone⁴. Capita sempre più spesso ad esempio che le stesse vicende nel penale trovino una soluzione, nel civile un'altra soluzione, nel lavoro un'altra ancora, diversa e sovente opposta.

Quando l'amianto è..... respirabile

Dopo una condanna nel 1990 emessa in sede comunitaria per omesso recepimento della direttiva CEE 477/83, lo Stato Italiano ha prima, con il d.lgs. 277/1991, disciplinato l'utilizzo dell'amianto, e poi, con la legge 257/1992, deciso di bandire la produzione e l'utilizzo dell'amianto e di corrispondere un indennizzo (attraverso una maggiorazione dei contributi previdenziali) a chi era stato esposto per più di 10 anni alla sostanza, nell'assoluta mancanza di cautele ed informazioni atte alla protezione.

Questo è il contenuto dell'art. 13, comma 8 della l. 257/92 (come modificata dal d.l. 05.06.1993 n. 169, convertito con modifiche nella l. 04.08.1993 n. 271); una norma che costituisce trasposizione sul terreno della solidarietà sociale di due principi fondamentali della nostra Costituzione: la tutela della salute ed il principio di eguaglianza, da cui discende, come ulteriore portato di valore costituzionale, il criterio che a parità di rischio occorre garantire parità di tutela (Corte Cost.206/10974 e 114/1977).

La norma socializza il costo di un'enorme colpa collettiva mirando a coprire un buco nero di omissioni durato almeno 40 anni, nei confronti di centinaia di migliaia di lavoratori (sono state circa 600.000 le domande presentate dai lavoratori esposti ultradecennali ai fini del beneficio).

Queste le premesse di quelli che vengono chiamati benefici previdenziali per l'amianto; e che, forse, andrebbero chiamati più propriamente risarcimenti previdenziali: perché, anche senza malattia, un danno vi è comunque per tutti i lavoratori esposti all'amianto; perché non è facile, né bello, vivere con l'ipoteca di malattie che possono insorgere anche a lunga distanza dall'esposizione e condurre al decesso nel volgere

di pochissimo tempo (come il mesotelioma pleurico; il cancro polmonare; l'asbestosi, ecc). Dopo l'emanazione della legge 257/1992 la giurisprudenza si è però distinta soprattutto in un'opera di contenimento e di riscrittura, in chiave restrittiva, dell'impianto normativo, più degli stessi istituti previdenziali chiamati ad applicarlo. Un filo conduttore lega tutte le pronunce emesse in materia dalla giurisprudenza: l'obiettivo è quello di delimitare l'ambito applicativo della fattispecie ponendo barriere di svariata natura (di fibre, di lavorazioni, di soggetti, di luoghi, di assicurazioni, finanziari, di interesse ad agire, di termini, ecc.) rispetto al più ampio tenore della disposizione di legge, la quale si dirige invece chiaramente a tutti "*i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni*" accordando il beneficio a prescindere dalla natura dell'impresa e da qualsiasi soglia di esposizione; ciò in armonia col principio di eguaglianza e con alcune pacifiche e risalenti acquisizioni scientifiche, logiche e normative le quali sanciscono (nero su bianco nelle risoluzioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e testualmente nella direttiva CEE 83/477 da cui scaturisce il d.lgs. 277/1991) che per l'amianto non esistono limiti di salvaguardia al disotto dei quali l'esposizione possa ritenersi innocua; e che conta soprattutto il tempo di esposizione, qui individuato dal legislatore in un tempo minimo di dieci anni come unico requisito selettivo per l'accesso all'aumento contributivo.

In chiara opposizione con questi presupposti, le scelte effettuate dalla giurisprudenza sono state invece orientate esclusivamente da una preoccupazione di natura finanziaria ovvero dal timore esplicitamente espresso in molte pronunce, che l'applicazione della norma, nel giusto tenore voluto dal legislatore a favore di tutti i lavoratori esposti ultradecennali, sarebbe finita per pesare eccessivamente sulle finanze dello Stato.

Questa chiave di lettura della normativa, determinata dall'opzione finanziaria di fondo, ha finito per determinare assurde negazioni di tutela e corto circuiti logico giuridici, portando a disparità di trattamento in alcun modo giustificabili all'interno dell'ordinamento.

Per tutte, come esempio di queste contraddizioni ed incoerenze sistematiche⁵, valga qui richiamare l'affermazione effettuata dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 21682/2004 (seguita alla lettera da tantissime sentenze successive di legittimità e di merito) allorché, per negare la maggiorazione contributiva a tutti i lavoratori esposti alla sostanza per oltre dieci anni (secondo il chiaro tenore della legge 257/1992) sostiene che l'amianto sia *divenuto respirabile fino a 100 fibre litro nell'ambiente di lavoro tanto da non obbligare il datore di lavoro all'adozione di misure protettive specifiche*. Una tesi "abnorme", che non ha alcun fondamento nel d.lgs. 277/1991 e nella l.257/1992; e che risulta ricavata, paradossalmente, dall'estrapolazione di un solo improprio vocabolo (respirabile) dall'interno di una trama normativa assai più articolata e complessa che, attraverso le

due leggi citate, mira invece inequivocabilmente ad evitare qualsivoglia esposizione nociva anche soltanto ad una fibra. Si pensi allora – giusto per riprendere l'esigenza della coerenza sistematica - se questa affermazione superficiale sull'amianto "respirabile" (effettuata dalla giurisprudenza in sede previdenziale) venisse ripresa nei giudizi civili e penali: ogni questione sarebbe chiusa; perché non ci potrebbe essere responsabilità datoriale alcuna se veramente l'ordinamento prevedesse come respirabile (addirittura a tutt'oggi) l'amianto fino a 100 fibre (e per otto ore al giorno per oltre dieci anni). Al contrario se un datore di lavoro seguisse alla lettera la tesi della giurisprudenza lavoristica sarebbe sicuramente suscettibile di essere sanzionato per violazione delle norme del d.lgs. 277/1991, come peraltro afferma la giurisprudenza penale quando si occupa direttamente dello stesso apparato di prevenzione per predisporre una tutela efficace contro l'amianto a qualsiasi livello di esposizione⁶.

Quando il risarcimento del danno è più difficoltoso della condanna penale

Pure la giurisprudenza in materia di risarcimento del danno da malattie professionali da amianto registra vistose contraddizioni; si assiste quasi ad un capovolgimento di logiche, criteri di giudizio, funzioni delle responsabilità. Se la responsabilità civile deve rappresentare una frontiera più avanzata dell'ordinamento dinanzi ad un fatto antiguridico; ebbene nella materia della responsabilità per malattie professionali succede il contrario e la vicenda si presenta rovesciata: è più facile, in sostanza, assistere ad una condanna penale, che ottenere un risarcimento del danno; mentre, secondo i principi, dovrebbe essere l'opposto; perché nel diritto penale occorrono, per motivi che tutti conoscono, requisiti più rigorosi per potere affermare la responsabilità degli imputati per motivi che sono a tutti noti.

Oltre alla personalità della responsabilità penale (rispetto all'impersonalità di quella civile) ed alla diversità della regola di giudizio nei due rami, basti qui ricordare che è differente la regola di imputazione psicologica dei fatti, perché nel penale occorre provare la colpevolezza dell'agente, il quale fruisce della presunzione di non colpevolezza fino alla sentenza definitiva; mentre in ambito civile la responsabilità, almeno sul piano contrattuale, è dominata dalla presunzione di colpevolezza e dall'inversione dell'onere della prova ai sensi degli artt. 1218 e 2087 c.c..

Sul risarcimento danni, per lavoratori morti da esposizione all'amianto, si assiste invece a pronunce che rendono assai incerti i diritti di persone già pesantemente offese in queste vicende; pronunce che destano molte perplessità perché finiscono per capovolgere alcune conclusioni – segnatamente in punto di colpa e di nesso causale - che già da anni erano state raggiunte e si erano consolidate in giurisprudenza sul terreno penalistico; versante privilegiato per ciò che attiene l'analisi delle condizioni necessarie per l'individuazione dei due elementi in discorso.

Una ricerca sui casi di lavoratori deceduti per mesotelioma (tumore della pleura cagionato quasi esclusivamente dall'esposizione ad amianto)⁷ rivela la peculiarità, tutta italiana, di una giurisprudenza civile più realista del re, che nega cioè il risarcimento del danno civilistico laddove, con ogni probabilità, lo stesso giudice penale avrebbe condannato seguendo gli arresti più aggiornati in tema di colpa e nesso causale delle sezioni penali della Corte di Cassazione in materia di lesioni e omicidi colposi di natura professionali.

Quando le fibre.....non sono polveri

Come paradigma di questo approccio giurisprudenziale (seguito da molti giudici), può essere citata la vicenda culminata con la sentenza della Cassazione n. 7362 dell'11.4.2005, trattata in primo grado dal Tribunale Chiavari ed in secondo grado dalla Corte d'Appello di Genova (sentenza n. 829 del 31.10.2002);⁸ agivano in sede civile (sul piano contrattuale e solo iure hereditatis) gli eredi di un lavoratore marittimo (che, come era emerso nel coevo processo penale aveva lavorato all'interno di cantieri navali per oltre 40 anni come operaio manutentore rimanendo esposto a livelli esorbitanti di polveri di amianto) morto per un mesotelioma pleurico, già indennizzato dall'Inail siccome riconosciuto di origine professionale; ed essi agivano per ottenere esclusivamente il risarcimento del danno biologico (ante luglio 2000, agli effetti del dlgs. 38/2000).

In primo grado il Tribunale di Chiavari aveva respinto la domanda dei ricorrenti, senza procedere ad alcuna attività istruttoria, sul presupposto (privo di giuridico fondamento) che in caso di decesso per malattia professionale il danno biologico della vittima non sia trasmissibile per via ereditaria, nonostante che la morte fosse intervenuta in quella vicenda addirittura dopo un anno dall'accertamento della malattia.

In secondo grado anche il giudice d'appello ha respinto la domanda, sempre senza procedere ad alcuna attività istruttoria, sostenendo, per quanto attiene la causalità, che l'esposizione all'amianto che aveva condotto a morte il lavoratore "probabilmente" poteva essere avvenuta nel corso del rapporto di lavoro, ma che tale probabilità non potesse dirsi "qualificata" per essere considerata causa in senso giuridico.

Invece per quanto riguarda la colpa, nella medesima sentenza si scrive, addirittura, che al datore – che pure non aveva dimostrato di aver adottato nessuna cautela tra quelle conosciute al momento della condotta - non si potesse rimproverare nulla, nemmeno l'omessa osservanza dell'art. 21 del dpr 303/56 (sulla protezione dalle polveri) non potendosi applicare tale norma alla protezione contro l'esposizione da amianto perché le fibre d'amianto..... "non sono polveri" (ma appunto fibre)! Una sorta di gioco di parole che costituisce una vistosa violazione di legge, la quale in più luoghi, sia dettando le misure di prevenzione, sia regolamentando le malattie professionali, definisce espressamente come "polveri" le fibre d'amianto (artt 22 e.24 d.lgs 277/1991)⁹ e conside-

ra l'asbestosi come malattia provocata da "lavori che espongono comunque all'inhalazione di polvere d'amianto" (all. 8 al t.u. 1124/1965)

D'altra parte, al contrario di quanto affermato dalla Corte d'Appello di Genova, l'art. 21 del dpr 303/1956 si riferisce alle "polveri di qualunque specie" ed è stata applicata, da sempre, in tutti i processi civili e penali che si conoscono in materia di malattie professionali correlate all'amianto per valutare la condotta del datore.

Inoltre, a differenza di quanto comunemente si sostiene, il rispetto delle norme di igiene dettate dal dpr 303/56 è pure specificamente richiamato ed imposto dall'ordinamento per la protezione dalle malattie da asbesto (come previsto negli artt. 174 e 155 del dpr 1124/65).

Era facile prevedere allora che affermazioni così platealmente contrarie alle norme di legge ed alla loro consolidata applicazione (tanto che la stessa società datrice convenuta in giudizio ammetteva di aver violato "eventualmente il dpr 303/56"), non sarebbero passate indenni in Cassazione.

Invece, la Corte di Cassazione con la sentenza 7362/2005 ha rigettato il ricorso promosso dagli sfortunati eredi del lavoratore non avendo rilevato alcun vizio nelle tesi sostenute dal giudice d'appello; nonostante quelle tesi si pongano agli antipodi rispetto agli orientamenti giurisprudenziali fino ad oggi dominanti in materia di causalità e colpa nelle malattie asbesto correlate.

Soprattutto appare sconcertante che la Corte di Cassazione abbia sostenuto che i ricorrenti "*non avessero provato*" la violazione dell'art. 21 del dpr 303/56 dopo che il giudice, sia di primo grado che d'appello, non aveva neppure ammesso le prove che - nel coevo giudizio penale - avevano permesso di accertare che la vittima lavorasse come manutentore a bordo di navi e svolgesse operazioni di varia natura richiedenti interventi di carattere distruttivo su manufatti, macchinari, tubazioni coibentati in amianto "*con conseguente sgretolamento del materiale ed esposizione diretta alle polveri*"; e sempre nel medesimo giudizio penale era stato accertato che "*la totale carenza di qualsiasi dispositivo di protezione individuale o collettivo aveva comportato la presenza negli ambienti nei quali operava il G. di un range di concentrazioni di polveri stimabile da 1000 a 10.000 volte superiore a quello oggi consentito*"¹⁰.

Per di più la stessa Corte di Cassazione ha pure dimenticato che in quel giudizio i ricorrenti agivano sul piano contrattuale (e iure hereditatis) ed avrebbero avuto perciò al più il solo onere di provare la malattia ed il nesso causale con la lavorazione; mentre era il datore di lavoro che avrebbe dovuto provare di aver rispettato le cautele dettate dall'art. 21 e di aver fatto quanto è possibile per evitare l'insorgenza e l'aggravamento della malattia secondo l'art. 2087 c.c.; norma che (come deriva anche dall'art. 41 della Costituzione) impone in positivo ed in via preventiva al datore di lavoro di adottare ogni misura atta a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavora-

tore; dunque di apprestare un ambiente di lavoro che non sia nocivo alla salute e alla personalità del lavoratore; sicché non dovrebbe mai richiedersi al lavoratore (o all'erede) che agisca ex art. 2087 c.c. di allegare e provare "la nocività dell'ambiente di lavoro o della lavorazione"¹¹; perché ciò nella materia delle malattie professionali (ad es. in relazione all'esposizione ad amianto) significa richiedere la prova di una specifica situazione di inadempimento contrattuale, mentre il lavoratore ha diritto ad essere posto nelle condizioni di lavorare con assoluta sicurezza e non dovrebbe essere mai adibito a lavori in un ambiente nocivo¹².

Insomma nella vicenda esaminata pare essersi verificato un ribaltamento completo di ogni principio; non solo sul piano sostanziale ma anche sul versante processuale e probatorio; e si tratta, beninteso, di un modello di ragionamento assai diffuso, più di quanto si pensi¹³.

Quando il rapporto di lavoro è "soltanto occasione" della morte avvenuta sul lavoro

Un'ulteriore fattore di intralcio, e di contraddizione strutturale, nella tutela giudiziaria per i morti da lavoro (non solo da amianto ma anche) è costituito da una stortura di origine processuale, sovente passata inosservata. Non si è mai capito infatti perché le stesse cause, secondo la giurisprudenza costante¹⁴ della Cassazione sezione lavoro, debbano essere trattate anche dai giudici civili sulle domande proposte *iure proprio* dagli eredi di lavoratori deceduti sul lavoro (per i loro danni patrimoniali e non). In America per i danni da malattie correlate all'amianto vi sono state milioni di azioni ed alcune imprese sono anche fallite a seguito di queste azioni risarcitorie; ebbene uno dei fattori che condusse all'esito rapido di quelle controversie, anche attraverso delle transazioni (si parla di milioni di azioni), fu la determinazione dei giudici americani di concentrare la trattazione delle stesse cause in un unico foro (per tagliare spese legali ed equilibrare risarcimenti, uniformando la giurisprudenza); ciò portò ad rapidamente ad una transazione globale di 215 milioni di dollari per 14.000 attori; e lo schema venne poi seguito in altre *class actions*; ed "il caso era risolto prima di cominciare"¹⁵.

Da noi accade esattamente il contrario: sul piano processuale non solo non ci sono meccanismi per agevolare la riunione dei casi simili in un unico foro competente; ma addirittura neppure è riconosciuto che lo stesso singolo morto per malattia professionale (o infortunio sul lavoro) debba essere trattato da un unico giudice competente in via funzionale; perché secondo la giurisprudenza dominante ogni causa in materia di danni da decessi professionali va ripartita in due distinti giudici sulla domanda intentata dagli eredi *iure proprio* e *iure hereditatis*.

Sicché a tutt'oggi, nel nostro ordinamento la morte sul lavoro non ha nemmeno l'effetto di devolvere allo stesso giudice del lavoro tutte le controversie che riguardano la fine di un'esistenza umana all'interno di un rapporto di lavoro: rapporto di lavoro che, con un certo cinismo, viene degradato nelle pronunce

della giurisprudenza, “a mera occasione per l’insorgenza della responsabilità oggetto di accertamento”. E tutto ciò appare ancora più assurdo se si pensa che per altre questioni di minore levatura, la stessa giurisprudenza ha compiuto decisi passi in avanti verso la più ampia oggettivazione del criterio di competenza funzionale del giudice del lavoro; arrivando financo (con due sentenze delle Sez.unite, la 11726/1997 e la 487/1999) ad ammettere che vadano ricondotte nella stessa competenza del giudice del lavoro le controversie tra sole imprese, quando la ragione del loro diverso rapporto (ad es. in materia di assicurazione o di fondi integrativi del tfr) sia da riconnettere al rapporto di lavoro, in questo caso riconosciuto sì come “*antecedente non meramente occasionale*”, addirittura di un diverso rapporto contrattuale.

Andrebbe allora obiettato che anche quando si tratta di una morte sul lavoro si debba rimanere, sempre ed immediatamente (e senza far ricorso nemmeno alla disciplina della connessione che pure si presterebbe se intesa in senso ampio e finalistico, in relazione al conseguimento dell’obiettivo di assicurare il simultaneus processus sullo stesso fatto), sul terreno del processo del lavoro. Basterebbe leggere con la stessa latitudine, il criterio di legge che delinea il perimetro della competenza del giudice del lavoro con l’espressione ampia “*controversie relative a...*”; un’espressione idonea ad abbracciare qualsiasi controversia che trovi nel rapporto di lavoro la ragione giustificativa della domanda, ancorchè la causa si tenga tra soggetti diversi da quelli del rapporto di lavoro medesimo (come tra eredi iure proprio e datore di lavoro o tra colleghi di lavoro) ovvero non si fondi direttamente sul contratto (come per la responsabilità aquiliana).

Ovviamente il fatto che una causa sia devoluta al giudice civile o di lavoro non rappresenta soltanto una questione formale; e non si tratta soltanto di assicurare la più rapida definizione delle liti e la specializzazione dei giudici (che già sarebbero ragioni più che sufficienti per criticare questa soluzione); dal momento che sono diversi anche i riti e che il giudice del lavoro (potendo ammettere qualsiasi prova anche al di fuori dei limiti del codice civile ed anche se sono maturate decadenze per le parti) è titolare di una serie di poteri ufficiosi che non ha eguali nel rito civile; talchè non è difficile ipotizzare che una stessa domanda trattata con l’uno o con altro rito abbia esiti differenti; sicchè alla fine non si tratta soltanto di un problema di razionalità e di efficienza, ma anche di giustizia sostanziale; perché è la pregnanza dei diritti delle persone a venire in gioco ed il diverso modo con cui essi vengono tutelati dall’ordinamento nei due settori; venendo in rilievo, solo nel processo del lavoro, l’indisponibilità e la dimensione di diritti che secondo la legge reclamano l’acquisizione di una verità materiale¹⁶.

Quando i processi penali non si fanno

Non si creda poi che il versante penale della tutela possa ritenersi più soddisfacente per le malattie professionali in discorso.

Su questo piano risulta lampante anzitutto la stessa mancanza di processi; la cifra dei morti è elevata ed oramai nota, ma non viene a galla, non genera un controllo diffuso e coordinato da parte degli inquirenti; solo in alcune procure italiane vengono avviati processi per accertare la responsabilità penale per questa catena infinita di vittime del lavoro. Vi sono zone d’Italia dove per mesotelioma pleurico sono morti centinaia di lavoratori che operavano nei cantieri navali e dove però, per troppi anni, non si è riusciti a far partire neppure un processo penale. Nel circondario di competenza della Procura della Repubblica di Gorizia (dove si trovano i cantieri navali di Monfalcone) sono stati registrati, negli ultimi nove anni, complessivamente 1921 casi di malattie professionali dovute all’esposizione del lavoratore all’amianto (di lavoratori e non)¹⁷, ma non si ha notizia di alcun processo penale di rilievo. Ogni tanto compaiono in rari programmi televisivi un familiare, una vedova a denunciare il fatto; ci si commuove per una sera, al più qualcuno prova un po’ di vergogna e disagio, poi cala di nuovo l’oblio.

Peraltro, da ultimo, ed in controtendenza al mortificante immobilismo che né ha contraddistinto l’azione per moltissimi anni, va registrata positivamente l’attesa iniziativa della Procura Generale presso la Corte d’Appello di Trieste, la quale, come si è appreso dai giornali, a seguito di avocazione, ha avviato l’azione penale per i morti di Monfalcone.¹⁸

Indubbiamente occorre un’organizzazione capace per seguire processi complessi di questa natura; e non sempre si hanno risorse adeguate per procedere con incisività e tempestività; recentemente il problema organizzativo e dell’adeguatezza degli organici negli uffici giudiziari di Gorizia è stato sollevato anche in sede politica attraverso una interrogazione parlamentare presentata il 27.11.2008 dagli onorevoli Casson e Peroger i quali hanno suggerito di valutare anche l’opportunità di dichiarare la stessa sede di Gorizia come disagiata (ai fini di cui al decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario, convertito con modificazioni dalla legge n. 181 del 2008).

Quando i processi si fanno: alla ricerca..... della fibra fuggente.

Certamente i processi in discorso non sono semplici, benché oramai vi siano decine di sentenze della Corte di Cassazione alle quali è possibile attingere per spunti, insegnamenti e per risolvere la maggior parte dei problemi di rilievo sollevati dalle cause per malattie professionali.

Invece nei pochi casi in cui il processo penale (o civile) viene avviato, troppo spesso, e soprattutto nelle corti di merito, sfocia in esiti assolutori che risultano molto distanti dagli arresti, oramai consolidati, seguiti in tema di colpa e causalità dalla IV Sezione penale della Corte di Cassazione.

Soprattutto appare fallace in proposito il ragiona-

mento che molti giudici di merito seguono allorché accolgono la linea di difesa sempre proposta da datori di lavoro, i quali – senza dimostrare di aver mai adottato una sola misura di tutela per i lavoratori esposti per decenni alla mortale sostanza – pretendono lo stesso una preventiva assoluzione da ogni responsabilità sotto il profilo oggettivo del nesso causale ma anche soggettivo della colpa, proponendo la curiosa teoria della c.d. dose trigger o dose killer.

Si sostiene, in sostanza, che per indurre un mesotelioma basterebbe una fibra e che tutte le altre fibre ispirate non avrebbero alcun effetto; e viene fatto rilevare pure che esistono mesoteliomi non legati ad esposizioni di origine professionali, ma ambientali o domestiche; si sostiene perciò che non vi possa essere mai alcuna certezza nel ricollegare la malattia di un lavoratore alla esposizione professionale, ben potendo la stessa essere derivata da esposizione non professionale.

Si dice in sostanza che il mesotelioma sia “dose indipendente” ovvero che non sia “dose correlato”; ed anche al lavoratore esposto per quaranta anni a livelli esorbitanti di fibre d’amianto si dice che il suo mesotelioma potrebbe essere stato provocato da una passeggiata in città o da una esposizione avvenuta tra le mura domestiche¹⁹.

Si tratta di un’obiezione che mira ad escludere la rilevanza della condotta del datore sul piano del nesso causale, oltre che sul piano della colpa²⁰, e si presenta utile per evidenziare alcuni concetti fondamentali.

Anzitutto che il nesso casuale con il singolo fatto debba essere ricostruito secondo un fondamento logico probabilistico e non può bastare perciò il mero possibilismo del fattore alternativo a quello professionale. Se la scienza medica dice che il lavoratore esposto ha una probabilità di ammalarsi migliaia di volte superiore a quello non esposto; se possono plausibilmente escludersi fattori causali alternativi; se sono rispettati il criterio cronologico della latenza; se gli esami autoptici ed istologici forniscono elementi di conferma dell’ipotesi (mostrando processi fibrotici e soprattutto grandi quantità di amianto nel tessuto pleurico caratteristiche dell’esposizione professionale), si deve concludere per l’esistenza del legame causale nel singolo caso anche secondo uno schema condizionalistico.

Tanto più possiamo concludere in tal senso se la scienza dice (come per il mesotelioma dice) che la dose professionale agisce comunque sulla induzione della malattia e sui tempi di latenza (per la promozione di un mesotelioma basta una fibra, ma esso si sviluppa e colpisce più in fretta, soprattutto, dove le fibre sono state tante); sicché la teoria della trigger dose o dose killer non risulta di alcuna utilità per il diritto.

Cosa fanno invece in genere molti giudici? Cosa si legge sempre più spesso in tante sentenze civili e penali? Pur dinanzi ad una prolungata esposizione a dosi elevatissime d’amianto (anche di 2500 fibre litro per 8 ore) nei cantieri navali, nelle officine di riparazione della carrozze ferroviarie, nelle centrali termoelettriche, questi giudici vanno alla ricerca dell’attimo fuggente...in cui passava nell’ambiente di lavoro quel-

l’unica fibra, la fibra killer (o dose trigger) che inalata avrebbe provocato il mesotelioma; ed ovviamente non la trovano questa fibra killer, perché sono milioni le fibre cui è stato esposto quel lavoratore; ed è per questo che essi scrivono nelle sentenze “*che non si sa né quando né dove sia stata ispirata questa fibra dal lavoratore*”; sicché non essendo individuato il momento ed il luogo dell’inspirazione della fibra killer nessuno dovrà mai risponderne; la probabilità che sia stato il datore di lavoro a propinarla non sarebbe perciò “qualificata”²¹; l’aver somministrato al lavoratore milioni di fibre d’amianto non sarebbe nemmeno sufficiente per affermare, sul piano della probabilità razionale (della credibilità scientifica e della rilevanza statistica), che la stessa condotta del datore che ha somministrato quelle fibre sia stata causa sul piano giuridico ed abbia cagionato quella malattia.

Dunque in queste sentenze si fa sempre riferimento ad un’unica fibra, senza tenere in nessuna considerazione la relazione statistica forte tra l’evento ed i milioni di fibre presenti nell’ambiente di lavoro (e solo in quell’ambiente di lavoro) in cui ha lavorato quel lavoratore; dimenticando che il processo di cancerogenesi va inteso come processo probabilistico e che in tal senso non ha alcun significato parlare di dose trigger o scatenante; ponendosi soprattutto agli antipodi rispetto a quell’esigenza di rigore logico e di elevata credibilità razionale²² che costituisce il cuore dell’accertamento del nesso causale secondo la oramai consolidata giurisprudenza di legittimità (dalla sentenza 30382/2002 delle Sezioni Unite alla più recente sentenza della Cass. 42128/2008); l’analisi della quale conferma come tutto il ragionamento attorno al nesso causale si muove sul terreno della causalità probabilistica.²³

Quando alla probabilità si sostituisce il possibilismo

Trattasi di conclusioni che sul piano metodologico divergono anche dalla nota pronuncia in materia di nesso causale delle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza 30382/2002, *Franzese*); l’intervento delle quali era stato provocato proprio dal contrasto che si era formato in ordine al grado statistico (alla percentuale di probabilità) che la condotta (in particolare omissiva) doveva rivestire per potersi sostenere che fosse causa di un evento. Nella stessa pronuncia la Cassazione aveva infatti ribadito anzitutto la persistente validità della teoria della *conditio* orientata secondo il modello della sussunzione sotto leggi scientifiche; ed aveva nondimeno avvertito i giudici che lo stesso modello condizionalistico si distacca da una spiegazione di tipo puramente deduttivo, ed ammette la natura eminentemente induttiva dell’accertamento giudiziale, alla stregua dei comuni canoni di certezza processuale che devono condurre ad un giudizio caratterizzato da “un alto grado di credibilità razionale”, “di elevata probabilità logica” (non espressa in termini puramente quantitativi, ma qualitativi secondo il modello della probabilità logica).²⁴

Coerente applicazione degli insegnamenti delle Sezioni Unite viene effettuata invece costantemente

ad opera della Cassazione Penale Sez. IV proprio a proposito dei casi di mesotelioma di origine professionale.

Recentemente, quanto alla prospettazione di eventuali derivazioni alternative rispetto alla esposizione professionale, la Corte di Cassazione 42128/2008 disapprova il ragionamento puramente possibilistico (*“altamente radicalmente censurabile sul piano logico”*) effettuato dalla Corte d'Appello di Milano, la quale senza adeguate emergenze probatorie *“prospetta un dubbio che risulta meramente teorico se raffrontato al dato obiettivo, certo, della protratta esposizione in situazione sfavorevole (continua volatilizzazione delle microfibre) ad una varietà di amianto che ha un ruolo altamente privilegiato nell'inesco del processo carcinogenetico”*.

In un'altra sentenza la Cassazione (n. 7630/2005) ha annullato per vizio di motivazione una sentenza della Corte d'appello Venezia che senza adeguata motivazione, né accertamenti, aveva negato l'esistenza della legge di copertura riconosciuta invece in primo grado ed in base alla quale si era affermato che *“se l'esposizione all'amianto fosse stata interrotta in uno degli anni precedenti a quello in cui questo fatto si è effettivamente verificato, specie se questo evento fosse stato anticipato molto, ci saremmo dovuti aspettare con grande probabilità effetti positivi sulla salute sia in termini di riduzione della occorrenza che in termini di aumento della latenza della patologia osservata”*.

Nella sua pronuncia la Cassazione ha stigmatizzato la soluzione adottata dal giudice d'appello ed ha richiamato la regola sempre ribadita secondo cui *“l'alternatività della spiegazione di un fatto non attiene al mero possibilismo, come tale esercitazione astratta del ragionamento disancorata dalla realtà processuale, ma a specifici dati fattuali che rendono verosimile la conclusione di un iter logico cui si perviene senza affermazioni apodittiche”*.

Quando si traducono testi dall'inglese

Molteplici possono essere le ragioni di così tanta disattenzione e superficialità, che si riscontra nell'ambito della giurisprudenza.

La prima spiegazione discende dal fatto che esiste da sempre una diffusa mancanza di sensibilità giuridica per le vittime del lavoro, soprattutto per quelle colpite da malattie professionali; le cui difficili problematiche stentano a divenire patrimonio condiviso da parte di giudici ed operatori giuridici (penali e civili; giudici e pubblici ministeri).

Emblematica a questo proposito la stessa vicenda su cui la Cassazione (42128/2008 prima citata), in riforma della sentenza d'assoluzione d'appello della Corte d'appello di Milano, ha affermato la responsabilità del datore per il mesotelioma di un lavoratore esposto all'amianto, ripercorrendo gli snodi fondamentali del ragionamento causale (in conformità ai principi ed alla giurisprudenza risalente); fa comunemente riflettere che, nonostante la sua non conformità al diritto, anche in questo caso, l'accertamento assoluto-

rio penale sia divenuto intangibile perché il ricorso in Cassazione era stato promosso soltanto dalle parti civili.

Non si può dimenticare poi che in questi processi sono coinvolte anche questioni scientifiche e medico legale di livello elevato; e si evidenziano problemi di disparità delle forze (difensive, medico legali) che si affrontano nell'ambito del giudizio; questione assai più marcata nei giudizi civili rispetto a quelli penali nei quali, almeno in alcuni casi, pubblici ministeri attrezzati (anche sul piano medico legale) riescono a condurre in porto inchieste assai complesse ed ad affrontarle adeguatamente agguerriti colleghi difensivi aziendali (che dispongono di mezzi enormi).

C'è anche un problema di egemonia culturale che riguarda gli stessi studi scientifici e tecnici che hanno un ruolo determinante per la costruzione della responsabilità datoriale; e la questione investe pure il tema delicato dell'attendibilità e dell'autorevolezza delle fonti scientifiche su cui il giudice deve costruire il proprio sapere.

Assai istruttiva in proposito è la vicenda esaminata dal Tribunale di Chiavari nella sentenza 522/2003²⁵ a proposito della dose necessaria ai fini dello sviluppo del mesotelioma (processo di carcinogenesi). All'interno di quel processo si era sviluppato un accessissimo dibattito tra consulenti tecnici, nel corso del quale il ctu nominato dal giudice ha criticato la traduzione dall'inglese all'italiano della frase (sempre veicolata in tutti i processi riguardanti morti da amianto) attribuita ad Irving Selikoff (uno dei maggiori studiosi della materia) per come effettuata dal consulente della società datrice di lavoro. Il ctu sosteneva che l'eliminazione di alcune parole nella traduzione dall'inglese all'italiano aveva alterato il senso della frase ed il pensiero dell'autore. Si tratta della frase attribuita a Selikoff (*“una certa dose innescante il processo è richiesta, ma quando questa è introdotta ulteriori dosaggi non hanno effetto sulla comparsa del tumore”*) sempre citata a sostegno della tesi secondo cui il mesotelioma non sarebbe correlato alla dose; ebbene in quella causa il ctu ha dimostrato che questa frase non esiste nella sua versione originale; e che la stessa traduzione per come effettuata dal ct di parte datoriale si compone di una sequenza di parole il cui significato è incomprendibile sul piano scientifico. Lo stesso ctu conclude che si tratta di *“citazioni bibliografiche che sono o inesistenti o errate o che non sostengono che esista la teoria di una trigger dose e di una indifferenza alle soglie dei meccanismi di avvio dei tumori mesoteliali”*. Alla fine il giudice della causa, nel convalidare il ragionamento effettuato dal ctu, riconosce nella sentenza che *“il processo di carcinogenesi va inteso come processo probabilistico. In tal senso non ha alcun significato parlare di dose trigger o scatenante.”*

Infatti come ha sempre affermato la Cassazione in caso di omicidio colposo consistito in mesotelioma occorso a lavoratore esposto ad amianto, sussiste il

nesso causale tra la condotta del datore di lavoro e la malattia, malgrado l'impossibilità di individuazione della soglia al di sotto della quale il rischio cancerogeno sarebbe eliminato, qualora un significativo abbattimento dell'esposizione avrebbe comunque agito positivamente sui tempi di latenza o di insorgenza delle malattie mortali.

L'esistenza di tale condizione è stata pure accertata sul piano scientifico sulla base di accurati studi epidemiologici²⁶ i quali hanno dimostrato che ad una diminuzione nell'ambiente di lavoro della dose iniziale di esposizione ad amianto – attraverso la successiva introduzione di standard igienici e di sistemi di protezione - ha corrisposto nei lavoratori una marcata riduzione nella frequenza delle malattie da amianto ed anche di mesoteliomi; ciò vale a dimostrare ulteriormente, per un verso, che la malattia sia correlata alla dose; e per altro verso che l'azione doverosa del datore di lavoro risulta causale rispetto all'evento (potendolo evitare o ritardare).

Quando la giustizia veniva amministrata in nome del re

Circola oramai da alcuni anni nelle aule giudiziarie una sentenza che costituisce una vera e propria perla; si tratta di una sentenza del Tribunale di Torino resa in nome di sua maestà Vittorio Emanuele III (siamo cioè nel 1906)²⁷ in cui si dice testualmente: che nello stesso anno si era *“tenuto un congresso internazionale a Milano sulle malattie professionali in cui venne riconosciuto che fra le attività più pericolose sulla mortalità dei lavoratori vi sono quelle indicate col nome di polverose e fra queste in prima linea quelle in cui si sollevano polveri minerali e tra le polveri minerali le più pericolose sono quelle provenienti da sostanze silicee come l'amianto perché ledono le vie respiratorie quando non raggiungono sino al polmone”*.

Ora che a più di 100 anni di distanza da queste chiare parole si sostenga ancora nelle aule di giustizia che le morti dovute alla polvere d'amianto debbano considerarsi una dolorosa necessità del mestiere, il conto da pagare alle magnifiche sorti del progresso tecnologico, significa proprio voler evitare quella valutazione diacronica dei fatti cui si richiamano spesso le stesse difese aziendali; e rappresenta anche espressione di una concezione ricattatoria del lavoro in perfetta antitesi con quella accolta nella costituzione del 1948, che vede nel lavoro un mezzo di promozione umana e sociale e ne fa la prima garanzia per il raggiungimento di un'esistenza libera e dignitosa.

In realtà la vicenda italiana dell'amianto rappresenta la conferma di un insegnamento antico: quando un diritto è stabilito a protezione dei lavoratori non è sufficiente che sia previsto nemmeno nella Costituzione per essere riconosciuto e rispettato da tutti. C'è sempre molto da fare per difenderlo e renderlo effettivo; ed occorre operare in molte direzioni: dentro e fuori dal luogo di lavoro.

Note

- 1 Richiamando l'*incipit* di Luigi Montuschi al un volume collettaneo su IL RISCHIO AMIANTO (a cura di L. Montuschi e G. Insolera), Bononia University Press, 2006, pag. 9 si dovrebbe dire che *“c'è un silenzio assordante sul tema del rischio amianto.....e che il dibattito tecnico giuridico si rivela alquanto modesto”*.
- 2 V. Il primo Rapporto del Registro Nazionale dei Mesoteliomi pubblicato dall'ISPESL nel 2001, in <http://www.ispesl.it/medlav>.
- 3 Per una aggiornata disamina sui c.d. benefici previdenziali, da ultimo si rinvia a R. Rivero, *Il rischio amianto: ruolo della giurisprudenza ed ultime novità*, relazione tenuta per l'incontro organizzato dal CSM a Roma il 26.11.2008 nell'ambito della formazione magistrati, reperibile sul sito del CSM; verrà inoltre pubblicata prossimamente su il Lavoro nella Giurisprudenza 2009. Per la fonte da cui provengono, trattandosi di dirigente medico legale dell'INPS, sono pure interessanti le valutazioni effettuate sull'argomento da Mauro Massimo Covello, sulla stessa rivista dell'INPS, *Informazione Previdenziale*, 2007, pag 589 s...; dove l'Autore scrive che l'applicazione dei benefici previdenziali è stata caratterizzata da *“gestione assolutamente burocratica”*, *“palleggio o melina tra enti previdenziali”*; *“ingestibili intese con le parti sociali nelle quali non risultava essere stato applicato alcun criterio tecnico attendibile”*; *“sentenze dei Tribunali chiaramente inique e discriminatorie”*; *“iter burocratico farraginoso e costellato da intoppi e lungaggini e situazioni paradossali”*
- 4 Data la rilevanza della materia, sarebbe anzi opportuno che la formazione dei magistrati si facesse carico di questa esigenza interdisciplinare organizzando un incontro che, senza trascurare nessun aspetto del problema (civile, penale, processuale, previdenziale e medico legale), riesca però ad approfondire un tema chiaro e circoscritto, come ad es.: *“colpa e causalità nella responsabilità civile e penale in materia di malattie professionali per esposizione all'amianto”*.
- 5 Vedine la rassegna in R. Rivero, *Il rischio amianto: ruolo della giurisprudenza ed ultime novità*, relazione tenuta per l'incontro organizzato dal CSM a Roma il 26.11.2008, cit.
- 6 Cass. Sez IV, 3567/1999, est. Battisti. Cass. sez. 7.6.200 rel. Teresi, ric. Mandarà.
- 7 V. se vuoi, l'analisi della giurisprudenza civile in Rivero, *L'amianto negato ed impunito per i lavoratori morti per mesotelioma: ovvero quando le fibre non sono polveri*, in *Il lavoro nella giurisprudenza* 2006, 413. Per la giurisprudenza penale in particolare cfr. Cass. sentenza 17959/2005 e Cass. sentenza 39393/2005.
- 8 Ma si tratta di un modo di argomentare diffuso; vedilo anche in Tribunale di Genova 5.4.2004; in Corte d'Appello Trieste 191/2005; in Corte d'Appello di Milano, sentenza 9.1.2003, in OGL 2003, pag. 767, la quale, in un caso di asbestosi, di fronte alla prova dell'assoluto inadempimento datoriale nell'osservanza della legge, ha sostenuto che le misure dettate dall'art. 21 fossero *“cautele vane”*; mentre è notorio che l'asbestosi sia una tipica malattia professionale, sentinella e dose dipendente; nel senso che se c'è asbestosi, c'è stata sicuramente una pregressa esposizione a dosi elevate di fibre; quindi una esposizione di natura professionale. Sicché è pure evidente che la stessa malattia sia suscettibile di essere adeguatamente prevenuta e combattuta con l'abbattimento delle concentrazioni nocive più elevate, adottando le cautele previste dalla legge (l'art. 21 del d.pr. 303). In ogni caso andava applicato, quantomeno, il criterio del concorso di causa; in base al quale un'esposizione lavorativa ad amianto protratta nel tempo sarà sempre riconosciuta come una concausa che ha almeno contribuito nella produzione e nello sviluppo dell'asbestosi.
- 9 Art. 24, 3 comma dlgs. 277/1991 *“Se l'esposizione personale dei lavoratori alla polvere di amianto, espressa come numero di fibre per centimetro cubo in rapporto ad un periodo di riferimento di otto ore, supera 0,1 fibre per centimetro cubo, il datore di lavoro attua le disposizioni degli artt. 25, comma 1, 26, comma 2, 27, comma 2, 28, comma 2, 30 e 35.”*

- 10 Tuttavia, nonostante ciò, lo sfortunato caso del lavoratore marittimo di cui si tratta si è concluso anche sul piano penale con una sentenza di assoluzione degli imputati pronunciata dal Tribunale di Chiavari, il 13.11.2002, per mancanza di nesso causale tra la pur ingente esposizione subita dal lavoratore e la malattia che lo ha condotto al decesso, valutata dal giudice in rapporto all'epoca di assunzione della responsabilità dei singoli imputati nella direzione dell'azienda ed all'omissioni addebitabili agli stessi soggetti.
- 11 Alcune pronunce pur affermando in via di principio il rispetto della regola di ripartizione del carico probatorio ex 1218 c.c. addossano però al lavoratore "l'onere di provare la nocività dell'ambiente di lavoro" (ad. es. Cass. 14323/2002; Cass. 1886/2000; Cass. n. 3234/1999; e da ultimo Cass. 7362/2005, che si commenta)
- 12 Da ultimo sulla giurisprudenza di legittimità vedi S. Mattone, Gli infortuni sul lavoro nella giurisprudenza civile della Corte di cassazione, in questa Rivista, 2008, 123 ss.
- 13 Sulla stessa scia ad esempio Corte d'Appello Milano sentenza 9.1.2003, in OGL 2003, pag. 767; ma anche Trib Genova 534/2004; Tribunale civile Milano 2151/2004; Tribunale Chiavari causa civile r.g. n. 692/1992 sentenza 522/2003; Tribunale civile Venezia giud. Rigoni, sentenza 25/8/2006; Tribunale Livorno sentenza n. 16/2003.
- 14 Tra le tante Cass. 9359/1999; 20355/2005; 3650/2006 la quale richiama il "principio costantemente affermato in giurisprudenza di legittimità secondo cui la domanda di risarcimento del danno conseguente ad infortunio sul lavoro, proposta dai congiunti del dipendente deceduto a seguito dell'infortunio, a tutela non dei diritti del dipendente derivanti dal contratto di lavoro, bensì di un diritto proprio non rientra nella competenza per materia del giudice del lavoro, trattandosi di controversia relativa a domanda la cui "causa petendi" non risiede nel rapporto di lavoro che costituisce mera occasione per l'insorgenza della responsabilità oggetto di accertamento"
- 15 Lo ricordava il compianto prof. F. Stella in L'allergia alle prove della causalità individuale, in Riv.it. dir. proc. penale, 2004, 391.
- 16 Non è un caso che alcune tra le più opinabili sentenze in materia siano state pronunciate in sede civile: Tribunale civile Milano 2151/2004; Tribunale Chiavari causa civile r.g. n. 692/1992 sentenza 522/2003; Tribunale civile Venezia giud. Rigoni sentenza 25.8.2006.
- 17 La cifra è desunta dall'interrogazione al Ministro per la Giustizia presentata il 27.11.2008 dagli onorevoli Casson e Peroger.
- 18 Vedi l'inchiesta condotta su la Repubblica del 14.12.2008 dai giornalisti Paolo Berizzi e Paolo Rumiz e l'intervista al procuratore generale di Trieste, Beniamino Deidda, il quale parla dell'indagine come di un "punto di partenza. Vi sono altre decine di morti che meritano giustizia."
- 19 È invece vero che "la maggior parte dei mesoteliomi insorge in lavoratori che hanno avuto una esposizione diretta ad amianto" e che "la maggior parte di queste esposizioni avrebbe potuto essere prevedibile ed essere potenzialmente evitate": così. YC Gary Lee, Nicholas H. de Klerk, Douglas W. Henderson, A. William Musk. *Malignant mesothelioma*, in David J Hendrick, P. Sherwood Burge, William S. Beckett, Andrew Churg. *Occupational Disorders of the Lung: recognition, management and prevention*. WB Saunders, London, 2002, pp. 360 ss; affermazione che si attaglia perfettamente a quanto si osserva oggi in Italia.
- 20 Di recente, sull'aspetto della colpa v. l'ampia e puntuale elaborazione effettuata in Corte Appello Firenze, Sez. Lavoro, 13.6.2008 est. Nisticò, inedita.
- 21 V. in questi termini Corte d'Appello di Genova sentenza n. 829 del 31.10.2002 sorprendentemente confermata da Cassazione n. 7362/2005; nello stesso senso inoltre sentenza Trib. Genova 5.4.2004; Corte d'Appello Trieste 191/2005.
- 22 V. diffusamente sul concetto di "probabilità logica, C.Brusco, La Causalità giuridica nella più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, in Cassazione Penale, 2004, 2599.
- 23 Sul tema Blaiotta, La ricostruzione del nesso causale nelle esposizioni professionali, in Cassazione Penale 2006, pag. 799; C. Brusco, La Causalità giuridica nella più recente giurisprudenza, cit. 2599
- 24 Non è perciò sostenibile secondo le Sez. Unite che si elevino a schemi di spiegazione del nesso condizionalistico (della causalità necessaria) solo le leggi scientifiche universali e quelle statistiche che esprimono un coefficiente pari a 1, cioè alla certezza (assoluta). Anche coefficienti medio bassi di probabilità (c.d. frequentista per tipi di evento) rivelati dalla legge statistica possono essere utilizzati per il riconoscimento giudiziale del necessario nesso di condizionamento; e ciò in particolare quando vi è prova circa la sicura non incidenza di (qualificati) fattori interagenti in via alternativa.
- 25 Tribunale Chiavari 522/2003, inedita.
- 26 Studi effettuati proprio da Selikoff, il quale ha misurato il rischio in soggetti entrati al lavoro in periodi di tempo successivi ed assumendo che entrare dopo voglia dire essere meno esposti. Soprattutto però il dato è stato confermato sulla base di un'osservazione diretta effettuata da Hutchings, Jones ed Hodgson (epidemiologi dall'HSE - che corrisponde al nostro Ispettorato del Lavoro) in relazione all'introduzione in Inghilterra di una nuova legislazione più restrittiva della precedente in materia di esposizione all'amianto. Quest'ultimo studio deve essere considerato assai importante perché è stato effettuato in base ad una numerazione effettiva dei lavoratori - tutti quelli che entravano in aziende che potevano esporli ad amianto dovevano essere schedati etc - e considerando misure di protezione effettivamente prese. È difficile pensare che una simile osservazione possa essere smentita e replicata altrove!.
- 27 Tribunale civile e penale di Torino, ruolo n. 1197/1906, soc. anonima The British Asbestos compay Limited contro Pich Avv. Carlo.

Visitate il nostro sito internet

www.aea-fvg.org



Editore

Associazione Esposti Amianto Friuli Venezia Giulia - o.n.l.u.s.

34132 Trieste, Via Fabio Filzi, 17 - II° piano
tel. 040 370380 - fax 040 3483512

www.aea-fvg.org

e-mail: info@aea-fvg.org

Direttore responsabile

Silvia Stern

Comitato di redazione

Aurelio Pischianz, Claudio Grizon

Hanno collaborato a questo numero

Paola Meola, Nicolò Di Stefano

Fotocomposizione, impaginazione e stampa

Stella arti grafiche - Trieste

Autorizzazione Tribunale di Trieste n.1078

del 5 marzo 2004

Spedizione in abbonamento 45%

Nel rispetto della libertà di opinione, la responsabilità degli articoli pubblicati e firmati è degli autori